


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Titolo II L.R. 56/77 e successive modificazioni - Art. 19 D. Lgs. 267/00



NORME DI ATTUAZIONE
Testo coordinato con le modifiche regionali di approvazione

Approvazione con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009



Settore Assetto del territorio - dicembre 2009 -

INDICE

TITOLO I - FINALITA' E CONTENUTI DEL P.T.P. E PROCEDURE PER LA SUA ATTUAZIONE

- Art. 1.1 - Finalità
- Art. 1.2 - Natura ed efficacia
- Art. 1.3 - Piano territoriale regionale
- Art. 1.4 - Programmazione negoziata
- Art. 1.5 - Concorso alla pianificazione e coordinamento con le Province contermini
- Art. 1.6 - Elaborati del P.T.P.
- Art. 1.7 - Matrice Ambientale
- Art. 1.8 - Adeguamento dei P.R.G.
- Art. 1.9 - Adeguamento dei Piani di Settore
- Art. 1.10 - Adeguamento dei Piani di sviluppo delle Comunità Montane
- Art. 1.11 - Conferenze e Accordi di programma
- Art. 1.12 - Progetti Integrati per l'approfondimento e l'attuazione concertata del Piano
- Art. 1.13 - Salvaguardia
- Art. 1.14 - Evoluzione del Piano
- Art. 1.15 - Sostenibilità

TITOLO II - DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

- Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica
- Art. 2.2 - Boschi e foreste
- Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua
- Art. 2.4 - Zone umide
- Art. 2.5 - Aree sommitali e di crinale
- Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi
- Art. 2.7 - Il Sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale
- Art. 2.8 - Parchi e riserve naturali
- Art. 2.9 - Aree di individuazione della rete Natura 2000
- Art. 2.10 - Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)
- Art. 2.11 - Paesaggi agrari di interesse culturale
- Art. 2.12 - Beni culturali
- Art. 2.13 - Centri storici
- Art. 2.14 - Beni culturali isolati
- Art. 2.15 - Piani Paesistici di iniziativa locale

TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

- Art. 3.1 - Rete urbana provinciale
- Art. 3.2 - Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva
- Art. 3.3 - Insediamento rurale
- Art. 3.4 - Aree a dominante costruita
- Art. 3.5 - Dimensionamento dei P.R.G.

- Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale
- Art. 3.7 - Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti
- Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi
- Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici
- Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e la comunicazione
- Art. 3.11 - Rete ferroviaria
- Art. 3.12 - Rete autostradale
- Art. 3.13 - Rete stradale
- Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva

TITOLO IV - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

- Art. 4.1- Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI)
- Art. 4.2 - Ambiti di operatività e gestione idrogeologica
- Art. 4.3 - Dissesti di versante
- Art. 4.4 - Banche dati

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' PER L'INNOVAZIONE

- Art. 5.1 - Progettualità per l'innovazione
- Art. 5.2 - I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale (P.V.A.)
- Art. 5.3 - Progetti di Riqualficazione Urbana e Infrastrutturazione sostenibile (P.R.U.I.S.)
- Art. 5.4 - I Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale (P.I.S.T)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie
- Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano
- Art. 6.3 - Procedure di consultazione
- Art. 6.4.- Contributi alla formazione di strumenti urbanistici comunali

ALLEGATI

- A. Centri Storici classificati secondo il rango (art. 2.13, 4° comma - tavola)
- B. Comuni centri ordinatori, integrativi di primo livello ed integrativi di secondo livello della rete urbana provinciale - Comuni appartenenti alle aree di integrazione primaria delle città regionali (art. 3.1, 1° comma)
- C. La Rete urbana principale, le Comunità Montane e Collinari, i Circondari, i Sistemi locali e le reti tematiche della provincia di Cuneo (art. 3.1.NTA del P.T.P.)
- D. Poli funzionali (P.T.P. Art. 3.8, 1° comma)
- E. Gli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.-Lgs. 334/99 e s.m.i. artt. 6, 7 e 8 e DM 95/2001 (aggiornato alla situazione del 18.09.2007)
- F. Classificazione sismica del territorio cuneese ai sensi dell'ordinanza del P.C.M.del 20 marzo 2003, n. 3274 e s.m.i. come recepita dalla DGR 17.11.2003, n. 61-11017
- G. Gli alberi monumentali del Piemonte (fonte: Regione Piemonte 2006)
- H. I Siti di Importanza Comunitaria, le Zone di Protezione Speciale, i Siti di Importanza Regionale

TITOLO I - FINALITA' E CONTENUTI DEL P.T.P. E PROCEDURE PER LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1.1 - Finalità

1. Il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.) orienta i processi di trasformazione territoriale della provincia ed organizza le manovre di conservazione e protezione attiva dei valori naturali e storico culturali presenti sul territorio provinciale, alla luce di obiettivi strategici selezionati nel Documento Programmatico al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia della provincia.

2. Gli obiettivi individuati, sistematicamente illustrati nel Documento Programmatico, rispondono a sei finalità prioritarie:

- a) rafforzare la competitività del sistema provinciale in ambito regionale, padano, alpino ed europeo;
- b) garantire l'equità socio-spaziale nell'accesso alle opportunità di sviluppo delle persone e delle imprese;
- c) valorizzare l'identità culturale e la qualità paesistica dei luoghi che compongono la multiforme realtà del cuneese;
- d) garantire adeguati livelli di sicurezza per il territorio e la società provinciale;
- e) conservare la biodiversità e migliorare la funzionalità ecologica dell'ambiente;
- f) riqualificare l'azione e la struttura della Amministrazione pubblica locale nella direzione di aumentarne l'efficacia, l'efficienza, la trasparenza e la qualità.

Art. 1.2 - Natura ed efficacia

1. Attraverso il P.T.P. la Provincia esplica i compiti propri in materia di pianificazione e gestione del territorio che le sono attribuiti , dalla legislazione regionale, nazionale, in particolare dal D. Lgs. 267/00.
2. Il Piano Territoriale Provinciale è formato con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari secondo quanto previsto dall'art. 9 ter della L.R. 56/77 e disciplinato dal regolamento provinciale approvato con delibera C.P. n° 112 del 28/07/97, nonché secondo le procedure di partecipazione di cui al successivo art. 6.3.
3. Il P.T.P. risponde inoltre agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.).
4. Il P.T.P. avendo natura di Piano Territoriale di Coordinamento, è redatto secondo gli articoli 5, 6, 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive modifiche, e secondo gli artt. 3, 4, 5 e 20 del D. Lgs. 267/00, e s.m.i.
5. Il P.T.P. ha valenza paesistico-ambientale ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 4 della L.R. 56/77 e succ. mod. e dell'art 57 del D. Lgs. 112/98 così come richiamato dall'art. 145, comma 1 del D. Lgs. 42/2004.
6. Il P.T.P. entra in vigore, ai sensi agli effetti dell'art. 8 della L.R. n. 56/77 e successive modifiche, dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R.
7. L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:
 - a) l'obbligo di adeguamento nei tempi previsti dal successivo art. 1.8;
 - b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.
8. L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei Piani di Settore di livello provinciale, l'adozione della variante di adeguamento o la loro automatica variazione secondo i rispettivi regimi.
9. Il P.T.P. individua inoltre le esigenze di integrazione e modificazione dei piani di settore di livello regionale e promuove le opportune forme di intesa istituzionale con la Regione Piemonte per l'adeguamento dei piani di settore stessi.
10. Nel caso di indicazioni difformi tra i diversi elaborati di piano le indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione prevalgono su quelle riportate in cartografia.

Art. 1.3 - Piano Territoriale Regionale

1. Il P.T.P. risponde agli adempimenti che gli sono affidati dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) verificandone, integrandone o specificandone le previsioni anche attraverso la attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo sviluppo della attività di ricerca.

2. In particolare il P.T.P. integra le previsioni di tutela e valorizzazione del P.T.R. relative al Sistema delle Emergenze Paesistiche (art. 7 NTA P.T.R.), al Sistema del Verde (art. 8), alle Aree Protette Nazionali (art. 9) e Regionali (art. 10), alle Aree con Strutture Colturali di Forte Dominanza Paesistica (art. 11), alle Aree ad Elevata Qualità Paesistico Ambientale (art. 12), al Sistema dei Suoli ad Eccellente (art. 13) e Buona Produttività (art. 14), ai Centri Storici (art. 16) ed alla Rete dei Corsi d'Acqua (art.20).

3. Il P.T.P. inoltre integra e sviluppa gli indirizzi di governo del Territorio del P.T.R. in relazione alla Rete Ferroviaria (art. 21) alle Autostrade (art. 22), alla rete stradale regionale (art. 23), ai Centri Intermodali (art. 24), agli Aeroporti (art. 25), ai Servizi di Area Vasta (art. 26), alle Aree Produttive (art. 27), ai Centri Abitati e alle Aree di Diffusione Urbana (art. 34), alle Dorsali di Riequilibrio Regionale (art. 35).

Art. 1.4 - Programmazione Negoziata

1. Il P.T.P. recepisce i contenuti degli strumenti di programmazione negoziata in atto o in corso di formazione nel territorio provinciale (con particolare riferimento al P.R.U.S.S.T. del Piemonte Meridionale), opera per favorirne i processi di integrazione nel quadro più generale della pianificazione territoriale provinciale.

2. A tal fine, la Provincia di Cuneo si riserva di adottare un successivo e specifico atto di programmazione per garantire il coordinamento e l'efficacia di tali politiche.

Art.1.5 - Concorso alla pianificazione e coordinamento con le Province contermini

1. Il P.T.P. opera per realizzare adeguati livelli di coordinamento con i processi di pianificazione in atto nelle Province contermini, ricercando in tal modo di rafforzare le condizioni di integrazione territoriale della Provincia di Cuneo nello scenario regionale ed inter-regionale.
2. A tal fine la Provincia persegue il coordinamento delle previsioni e degli strumenti di pianificazione e progettazione delle "azioni di confine" in essere o programmate.

Art. 1.6 - Elaborati del P.T.P.

1. Il P.T.P. è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) il Documento Programmatico;
 - b) la Relazione Illustrativa, e l'analisi di Compatibilità Ambientale;
 - c) le Tavole di Piano;
 - d) le Norme di Attuazione.

2. Il Documento Programmatico esprime gli indirizzi e definisce gli obiettivi che la Provincia di Cuneo affida all'intero complesso delle proprie politiche di regolazione e di sviluppo; esso ha funzione di orientamento delle attività di pianificazione tanto della Provincia che dei Comuni, delle Unioni di Comuni, e delle Comunità Montane e Collinari.

3. La Relazione Illustrativa contiene l'esplicitazione dei criteri e delle scelte operate dal Piano in riferimento alla situazione del territorio provinciale e la valutazione di compatibilità ambientale secondo quanto previsto all'art. 20 della L.R. 40/98.

4. Le Tavole di Piano sono costituite dalle tavole della serie CTP: "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" e dalle tavole della serie IGT: "Carta degli indirizzi di governo del territorio".

5. Le Norme di Attuazione, definiscono le procedure per la attuazione e verifica del P.T.P., l'articolazione dei contenuti della disciplina paesistico-ambientale e di quella urbanistica del Piano.

6. Il P.T.P. trova inoltre riferimento nella Matrice Ambientale di cui all'art. 1.7 e negli studi tematici e negli approfondimenti conoscitivi condotti per la sua formazione e, in particolare ne:
 - a) Gli Scenari economici e sociali
 - b) Il Sistema della Mobilità
 - c) L'Atlante della Accessibilità
 - d) Le politiche della Montagna

Art. 1.7 - Matrice Ambientale

1. La matrice ambientale rappresenta lo stato delle conoscenze sulle sensibilità ed i valori presenti nel territorio provinciale, contribuisce a promuovere la verifica dei risultati della ricerca disciplinare con la percezione e la memoria sociale ed esprime la consapevolezza del Piano Territoriale Provinciale sulle condizioni e i livelli di sostenibilità dell'ambiente in relazione ai processi di trasformazione programmati.

2. La matrice ambientale si articola in:

- a) rapporto illustrativo;
- b) tavole in scala 1:150.000 relative a:
 - Paesaggi insediativi
 - Naturalità della vegetazione
 - Carta dei valori culturali
 - Carta delle tutele paesistiche
 - Inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale
 - Studio per la Carta della natura
 - Capacità d'uso dei suoli
 - Carta litologica.

3. La Provincia, attraverso la propria attività ed in rapporto con le istituzioni pubbliche e private di ricerca, provvede all'aggiornamento e all'implementazione della Matrice Ambientale (nella direzione della estensione tematica e dell'approfondimento, oltre che in quella del miglioramento della risoluzione cartografica) curandone la diffusione presso i soggetti istituzionali operanti sul territorio e nei confronti della società cuneese, principalmente gli istituti di ricerca, le biblioteche, i musei e le scuole. Le integrazioni alla Matrice Ambientale, qualora non modificano le previsioni del Piano, non costituiscono variante al P.T.P. e vengono assunte attraverso una semplice delibera della Giunta Provinciale.

4. I Comuni, in sede di formazione o revisione generale dei P.R.G. assumono la Matrice Ambientale del P.T.P. come riferimento e stimolo per la attività di ricerca, identificazione e riconoscimento delle condizioni di ambiente del territorio da pianificare e sviluppano alla scala opportuna analisi originali che mentre consentono di discutere, verificare e perfezionare l'apparato conoscitivo presente nel palinsesto provinciale, determinano una adeguata consapevolezza ambientale nelle decisioni di trasformazione e di conservazione dei piani.

5. Le conoscenze e le valutazioni sviluppate dalla Matrice Ambientale del Piano Regolatore Generale costituiscono l'essenziale riferimento per l'analisi di cui all'art. 20 della L.R. 40/98.

Art. 1.8 - Adeguamento dei P.R.G.

1. Salvo diversa disposizione specificatamente espressa dalle norme del presente P.T.P., i P.R.G. sono tenuti ad adeguarsi al P.T.P. al momento della loro ordinaria revisione ai sensi del 1° comma, dell'art. 17 della L.R. 56/77 o della predisposizione di una variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. limitatamente a quelle che producono gli effetti di cui alla lettera a) del medesimo 4° comma e comunque entro 7 anni dalla approvazione del P.T.P. stesso.
2. L'adeguamento dei P.R.G. ai contenuti del P.T.P. dovrà essere dimostrato da idonea documentazione (eventualmente da uno specifico capitolo della relazione) che dia conto espressamente dei criteri e delle scelte adottati dal P.R.G. per attuare le politiche individuate dal P.T.P. in relazione allo specifico contesto comunale, facendo riferimento ai contenuti dell'eventuale accordo di programma formato ai sensi del successivo art. 1.11.
3. Al fine di favorire la migliore qualificazione della strumentazione urbanistica comunale e l'integrazione tra le previsioni urbanistiche di ciascun Comune e quelle dei Comuni contermini, la Provincia si impegna a garantire ai Comuni l'accesso alle basi informative in proprio possesso.

Art. 1.9 - Adeguamento dei Piani di Settore

1. Salvo diversa previsione i Piani di Settore di livello provinciale, sono tenuti ad adeguarsi al P.T.P. entro 7 anni dalla approvazione dello stesso.
2. I Piani di Settore di livello provinciale formati successivamente alla adozione del P.T.P. debbono essere redatti in coerenza al P.T.P. medesimo.
3. L'adeguamento dei Piani di Settore ai contenuti del P.T.P. dovrà essere certificato da un apposito elaborato di accompagnamento che dia conto espressamente dei criteri e delle scelte adottati dal Piano per attuare le politiche individuate dal P.T.P. (in riferimento allo specifico contesto territoriale o tematico affrontato dal Piano di Settore) o, viceversa, per farle evolvere alla luce delle modificazioni di scenario intervenute.
4. Quando l'applicazione analitica e progettuale esercitata dal Piano di Settore lo richieda, il Piano stesso individuerà le modificazioni da introdurre al Piano Territoriale Provinciale per le quali valgono le procedure di variante di cui al successivo art. 1.14.

Art. 1.10 - Adeguamento dei Piani di Sviluppo delle Comunità Montane

1. Le Comunità Montane provvedono, in occasione della prima revisione, all'adeguamento dei propri Piani di Sviluppo Economico e Sociale formati ai sensi degli artt. 26 - 27 - 28 della L.R. 16/99 attestandone la coerenza con il P.T.P. stesso.

2. I Piani di Sviluppo delle Comunità Montane possono proporre integrazioni e modifiche del P.T.P. per le quali, qualora approvate dalla Provincia, valgono le procedure di variante di cui al successivo art. 1.14.

Art. 1.11 - Conferenze e Accordi di programma

1. I comuni individuati dal P.T.P. al successivo art. 3.1, come Città Regionali, centri ordinatori della rete urbana provinciale, preliminarmente alla adozione della revisione generale di cui al 1° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., sono tenuti ad indire una Conferenza con la partecipazione della Regione, della Provincia, dei Comuni e delle Comunità montane e collinari appartenenti alla medesima Area di integrazione primaria nonché al rispettivo Sistema Locale di riferimento, per sottoporre ad essi le ipotesi di assetto e di sviluppo che si intendono perseguire, formulate in un apposito documento, raccogliendone il parere non vincolante.
2. Il verbale della Conferenza con gli allegati pareri costituisce elaborato del P.R.G. trasmesso per l'approvazione.
3. Tutti gli altri Comuni e, in particolare quelli sede di Centri integrativi della armatura urbana provinciale di primo livello, possono dar corso alle procedure di cui al 1° comma su propria istanza, anche al fine di agevolare e accelerare le procedure di istruttoria dei Piani.
4. Alla Conferenza, per iniziativa del Comune proponente, possono essere invitati altri Enti e Agenzie di rilevanza territoriale.
5. La Conferenza può concludersi con la sottoscrizione di un Accordo di Programma attraverso il quale Comuni, Provincia e altre istituzioni assumono impegni per l'attuazione delle politiche individuate dal Piano.
6. La Provincia provvederà alla predisposizione di un regolamento per la definizione delle procedure previste dal presente articolo. Fino alla redazione del suddetto regolamento si applicano, per quanto non in contrasto col presente articolo, le procedure previste dalla L.R. 1/2007, art. 2, relative al funzionamento della Conferenza di pianificazione.

Art. 1.12 - Progetti Integrati per l'approfondimento e l'attuazione concertata del Piano

1. La Provincia promuove, con il concorso degli Enti locali interessati (Comuni e Comunità Montane e Collinari), la formazione di Progetti Integrati (Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale, Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile, Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale) per l'approfondimento, la specificazione e l'attuazione coordinata degli interventi previsti dal Piano Territoriale.
2. A tal fine la Provincia promuove come esito dei Progetti Integrati la formazione di appositi Accordi di programma tra le Amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs. 267/00 o di altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Quando la natura degli interventi previsti dal progetto lo richieda, l'Accordo di programma, a cui partecipi l'Ente preposto all'approvazione della strumentazione urbanistica comunale, ne può prevedere la modificazione; tali modificazioni ove se ne verificano le condizioni potranno avvenire attraverso le procedure previste dal citato art. 34 del D. Lgs. 267/00.
4. La Provincia in coerenza con le linee programmatiche del Piano, anche su sollecitazione degli enti locali, può individuare nuovi Progetti Integrati dando luogo, ove ricorra il caso, alle procedure di variante previste dalle presenti norme.
6. La Provincia provvederà alla predisposizione di direttive o indirizzi ai sensi dall'art. 1.14, per la definizione dei contenuti e delle procedure di approvazione e degli ulteriori aspetti di dettaglio relativi ai progetti previsti nel presente articolo. In attesa si applicano le modalità previste agli artt. 8 ter e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i per i P.t.o..

Art. 1.13 - Salvaguardia

1. Dall'adozione del P.T.P. da parte del Consiglio Provinciale operano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della Legge Regionale n° 56/77.
2. Tali misure si applicano esclusivamente alle previsioni specificatamente individuate nella delibera di adozione del Piano.
3. Il regime di salvaguardia cessa con l'approvazione del Piano Territoriale ed in ogni caso non può essere protratto per più di tre anni dalla data di adozione del piano, ai sensi dell'art. 58 della Legge Regionale n° 56/77.

Art. 1. 14 - Evoluzione del Piano

1. In relazione all'arricchimento del quadro conoscitivo e alle sollecitazioni provenienti dalla evoluzione economica e sociale, la Provincia promuove l'aggiornamento e l'evoluzione del Piano Territoriale Provinciale.
2. In particolare la Provincia promuove periodicamente l'aggiornamento del proprio Documento Programmatico. L'aggiornamento del Documento Programmatico, qualora non incida sulle previsioni e sulle prescrizioni del Piano, è adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale e non costituisce variante del P.T.P.
3. La Provincia può inoltre dare corso, esclusivamente per la migliore esplicazione degli obiettivi del P.T.P., alla formulazione di direttive ed indirizzi nei confronti della pianificazione urbanistica locale, approvate da parte del Consiglio Provinciale, previa pubblicazione all'albo pretorio delle medesime per 30 giorni durante i quali gli enti interessati potranno prenderne visione e formulare eventuali osservazioni.
4. Il Consiglio Provinciale, provvederà a definire ogni provvedimento eventualmente necessario all'attuazione del P.T.P, ivi compresi quelli relativi al periodo transitorio prima dell'approvazione Regionale, individuando altresì i soggetti competenti alla successiva gestione ed evoluzione del Piano.
5. La Provincia può promuovere l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze disponibili sul territorio provinciale sviluppando progetti e programmi di ricerca anche in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, agendo prioritariamente nella direzione di superare le carenze conoscitive evidenziate dal processo di formazione del Piano Territoriale Provinciale.
6. Quando le variazioni di scenario ed il patrimonio informativo disponibile lo rendano necessario od opportuno, la Provincia promuove la revisione generale del P.T.P., secondo le procedure dettate dalla Legge Regionale 56/77 per la sua formazione.
7. Ogni modifica al P.T.P., sia cartografica che normativa, con esclusione di quelle espressamente indicate dalle presenti norme come non costituenti variante al P.T.P., segue le procedure di cui all' art. 10 della L.R. 56/77.
8. Per l'attuazione coordinata e l'evoluzione del Piano, la Provincia può formare con gli Enti Locali interessati Accordi di Programma nei quali individuare le azioni conoscitive e progettuali da condividere e le forme del concorso di diversi soggetti alla loro realizzazione.

Art. 1.15 - Sostenibilità

1. Il P.T.P. assume l'obiettivo dello sviluppo sostenibile inteso come "sviluppo che risponda alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze".
2. A tal fine la Provincia si impegna a realizzare percorsi di partecipazione ed ascolto sociale per verificare ed arricchire i contenuti del proprio P.T.P. ed a promuovere con le istituzioni e gli attori sociali della provincia la condivisione di un sistema di indicatori appropriati, attraverso i quali monitorare la sostenibilità ambientale, economica e sociale del Piano, oltre a contribuire alla formazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente.
3. Con periodicità biennale il Presidente della Provincia, ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 56/77, dà comunicazione al Consiglio Provinciale dello stato di attuazione del P.T.P.

TITOLO II - DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica

1. Sono soggetti alla disciplina di tutela paesaggistica i beni di cui all'articolo 134 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.
2. La disciplina di cui al 1° comma si esercita nelle forme e nei modi individuati dalla L.R. 20/89 e dal D. Lgs. 42/2004.
3. Si richiamano le norme di tutela degli Alberi monumentali (L.R. 50/1995), il cui elenco è riportato nell'allegato G.

Art. 2.2 - Boschi e Foreste

1. Ai sensi del presente Piano per bosco si intende quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 227/2001.

2. Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica provinciale secondo i seguenti obiettivi:

a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stazionali, al fine di conferire maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche;

b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare. La risorsa forestale viene intesa non solo come indirizzata alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive, di connessione ecologica e di fruizione turistico-ambientali;

c) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;

d) il mantenimento o l'aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte intensificazione agricola.

e) nelle aree a specifica vocazione, in particolare per quanto riguarda gli interventi pubblici o effettuati con il sostegno pubblico, l'impiego preferenziale di essenze tartufigene.

3. Le aree boscate, riportate nelle tavole della cartografia di piano della serie CTP la cui rappresentazione grafica ha valore indicativo, rientrano nelle categorie dei beni ambientali sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

4. I Comuni in sede di adeguamento e/o revisione dei propri strumenti urbanistici perfezionano ed integrano la perimetrazione delle aree boscate e forestali tenendo conto anche della cartografia prodotta dalla Regione Piemonte per i Piani Forestali Territoriali di Comunità Montana o Consortili, comprovando e giustificando le possibili discrepanze con la cartografia di P.T.P. In assenza dei Piani Forestali Territoriali i P.R.G. delimitano, previo apposito studio, le aree boscate individuando:

- impianti di colture forestali;
- aree di imboschimento delle aree agricole (Reg. CEE 2080/92);
- aree boscate distinte per popolamento principale.

Nelle aree di pianura, i P.R.G. provvedono al censimento delle siepi arboree ed arbustive di significativa importanza botanica e paesaggistica, nonché dei principali filari alberati.

5. Inoltre i Comuni, in sede di formazione e revisione dei P.R.G., eseguendo opportuni studi potranno:

a) dettare la specifica disciplina di tutela ed uso in base agli obiettivi formulati dalla presente norma e agli indirizzi dei Piani Forestali Territoriali. In particolare, per quanto concerne i boschi di minor pregio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è prevista la possibilità dell'eliminazione di superfici boscate previo impianto, in altro sito, di almeno altrettanta superficie, con criteri colturali migliorativi, secondo gli obiettivi individuati dal presente articolo;

b) promuovere l'incremento della superficie boscata con specie autoctone e del corrispondente orizzonte fitoclimatico nelle aree di pianura e collinari provvedendo in primo luogo a imboschire le aree interstiziali comprese nei boschi relitti, le aree residuali, incolte o in abbandono

da altre attività agricole e successivamente attraverso il ripascimento lungo le fasce di confine dei nuclei già boscati.

6. La Provincia, tenendo conto dei Piani Forestali Territoriali, potrà sviluppare studi e ricerche al fine di definire il ruolo delle aree boscate nel contesto della rete ecologica provinciale ed individuare le aree centrali e i corridoi di connessione in relazione alla tutela e alla valorizzazione delle specie animali e della biodiversità. In tali sedi potranno essere definiti indirizzi per la localizzazione e realizzazione di aree attrezzate per le attività del tempo libero e turistico-ricreative.

Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua superficiali sono riportati nelle tavole della cartografia di piano della serie CTP e comprendono quelli di rilievo regionale (corsi d'acqua principali) e quelli di interesse locale.
2. Riconoscendo il ruolo che la morfologia geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecomosaico ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita attraverso un processo di rinaturazione degli stessi.
3. I comuni in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:
 - a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
 - b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.
4. Negli ambiti di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua principali di cui all'art. 20 del P.T.R. i P.R.G. dispongono, nel rispetto delle disposizioni del PAI, l'esclusione di interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti individuando, ove del caso, interventi di bonifica di eventuali siti interessati dalla presenza di detti impianti.
5. Gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possono essere riconosciuti quali corridoi ecologici principali, componenti della rete principale ed essere fatti oggetto di interventi di miglioramento naturalistico e, se compatibili con la funzionalità ecologica del corridoio, di fruizione naturalistico-ambientale.
6. Il P.T.P., riconoscendo il ruolo dei corsi d'acqua come corridoi ecologici privilegiati dalle specie animali, potrà promuovere studi finalizzati alla caratterizzazione vegetazionale, geomorfologica, idrobiologica e faunistica di ampie fasce afferenti i corpi idrici naturali provinciali a partire dai fiumi, che segnano la toponomastica idraulica della Provincia, specie per i tratti collinari e di pianura (Bormida, Belbo, Tanaro, Ellero, Pesio, Gesso, Stura, Grana, Maira, Varaita, Po). Attraverso gli studi verranno espressi indirizzi per il miglioramento naturalistico e la fruizione di tali aree affidati ai Progetti di Valorizzazione Ambientale e Piani Paesistici Locali. Gli studi affrontano i problemi comuni alle integrazioni della valorizzazione paesistica e naturalistica con i contenuti del Piano Direttore delle risorse idriche e del Piano di tutela delle acque (ai sensi del D.lgs 152/2006).

Art. 2.4- Zone umide

1. La pianificazione locale (cioè gli strumenti di pianificazione comunale e gli strumenti di pianificazione territoriale aventi gli effetti della pianificazione comunale) individua puntualmente le zone umide, per le quali valgono i disposti di cui al DPR 448/76, e prescrive per esse norme di tutela e salvaguardia naturale. Se tali zone sono adiacenti a corsi d'acqua, entrano a far parte degli ambiti paesistici di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.3.
2. La pianificazione locale istituisce fasce di rispetto finalizzando l'uso del suolo ad attività compatibili con la tutela dell'ambiente.
3. Il P.T.P. riconoscendo il valore delle zone umide nel contesto della rete ecologica provinciale potrà realizzare studi finalizzati alla individuazione, caratterizzazione e monitoraggio delle stesse.

Art. 2.5- Aree sommitali e di crinale

1. Il sistema delle dorsali alpine comprende la fascia montuosa prevalentemente localizzata oltre i 1600 metri. Si tratta di un consistente complesso territoriale di valenza paesistica caratterizzato dai sistemi delle piattaforme e dei crinali a forte energia di rilievo con paesaggi geomorfologici dei tavolati di alta quota e del glacialismo alpino.

2. I Comuni provvedono ad individuare le aree al di sopra del limite storico all'insediamento umano stabile e a definire le funzioni ammissibili nelle aree caratterizzate da limitate possibilità insediative (strutture per l'alpeggio, sport invernali, turismo escursionistico, ricerca scientifica, accesso e sosta mezzi, ecc.).

3. Per i crinali individuati dal P.T.P. o ritenuti meritevoli di tutela dalla pianificazione comunale, i Comuni orienteranno le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:

a) lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica dell'infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extra agricola andranno prioritariamente e preferibilmente localizzati in contiguità delle aree insediate e in continuità con le condizioni morfologiche dello skyline.

b) lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:

- sono da evitare nuovi insediamenti edificatori, se non in casi eccezionali, indispensabili e motivati, e con dimostrata assenza di alternative, purchè con le precauzioni sotto elencate;

- eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi ecc.);

- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad essi connesso, gli interventi edilizi, andranno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;

- andranno evitati sbancamenti di terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; per quanto possibile in tale ambito andrà inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche, aree di telecomunicazione);

- andranno individuate misure di mitigazione dell'impatto visivo di eventuali strutture esistenti in contrasto con l'ambiente.

4. Anche al di fuori di tale sistema, i crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica. Inoltre, in riferimento al territorio collinare, possono rappresentare la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

5. I Comuni in sede di revisione dei propri strumenti urbanistici, sulla base di studi relativi al paesaggio e, alla morfologia del territorio, provvedono a perfezionare la localizzazione della linea di riferimento del sistema delle dorsali alpine, precisano l'individuazione dei principali crinali operata dal P.T.P. nelle tavole della Matrice ambientale (Naturalità della vegetazione e Inventario degli elementi per la definizione del rischio ambientale) e localizzano eventuali ulteriori crinali necessitanti di particolari tutele.

Art. 2.6-I circhi glaciali e i geotopi

1. I circhi glaciali sono evidenziati nella Matrice Ambientale del Piano e nelle tavole della serie CTP.
2. I Comuni in sede di revisione dei loro strumenti urbanistici verificano la localizzazione e la perimetrazione delle aree, integrando l'insieme dei circhi glaciali presenti nel proprio territorio con gli altri elementi della morfologia glaciale ritenuti rilevanti.
3. Alle aree definite di circo glaciale e tipiche della morfologia glaciale si applicano le norme di cui al D. Lgs. 42/2004.
4. In sede di revisione degli strumenti urbanistici e nel corso degli studi geologici, i Comuni individuano gli elementi della morfologia glaciale di cui al secondo comma, nonché gli elementi della geomorfologia (geotopi) ulteriormente meritevoli di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ne disciplinano le forme.
5. La Provincia riconoscendo il valore delle emergenze geomorfologiche, potrà promuovere studi finalizzati alla individuazione e caratterizzazione delle stesse, al fine di costituire un inventario provinciale dei geotopi.

Art. 2.7 - Il Sistema delle Aree Protette e la Rete Ecologica Provinciale

1. Il Sistema provinciale delle aree protette -costituito dai Parchi naturali regionali, dalle Riserve naturali e dalle Aree naturali protette d'Interesse Locale (ANPIL)-, le Aree di individuazione delle Rete Natura 2000 -costituite dai Siti di importanza comunitaria (SIC) e dalle Zone di protezione speciale (ZPS)- e le Aree di conservazione naturale -costituite dai Siti di importanza regionale (SIR)-, formano la Rete Ecologica Provinciale.
2. Il P.T.P. specifica nei successivi artt. 2.8, 2.9, 2.10 norme e indirizzi per i comuni, rimandando a successivi studi ulteriori direttive di valenza territoriale.

Art. 2.8 - Parchi e riserve naturali

1. Le aree comprese nel piano regionale delle aree protette sono soggette alla disciplina statale e regionale vigente e sono gestiti attraverso specifici piani di parco aventi valore di piani paesistici ed urbanistici, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.

2. Sono Parchi Naturali Regionali, istituiti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90 e riportati in cartografia nelle tavole della serie CTP:

- Parco Naturale delle Alpi Marittime, istituito con L.R. 14 marzo 1995, n° 33, legge con la quale si è provveduto all'accorpamento, con ampliamenti, dei preesistenti Parco naturale dell'Argentera, istituito con L.R. 30 maggio 1980, n° 65, e Riserva naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfrè, istituita con L.R. 3 dicembre 1979, n° 66;

- Parco Naturale dell'Alta Valle Pesio e Tanaro, istituito con L.R. 28 dicembre 1978, n° 84, modificata per successivi ampliamenti con L.R. 5 agosto 1986, n° 33, con L.R. 7 settembre 1987, n° 48, e con L.R. 26 marzo 1990, n° 16;

- Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - Tratto cuneese (Parco del Po), istituito con L.R. 17 aprile 1990, n° 28, e ampliato con L.R. 13 aprile 1995, n° 65;

- Parco fluviale Gesso e Stura, istituito con L.R. 19 febbraio 2007, n. 3.

3. Sono Riserve Naturali, istituite ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90 e riportate in cartografia nelle tavole della serie CTP:

- Riserva naturale speciale del Popolamento di *Juniperus phoenicea* di Rocca San Giovanni Saben, istituita con L.R. 3 settembre 1984, n° 52;

- Riserva naturale speciale dell'Oasi di Crava-Morozzo, istituita con L.R. 7 settembre 1987, n° 49;

- Riserva naturale speciale dei Ciciu del Villar, istituita con L.R. 31 agosto 1989, n° 54;

- Riserva naturale speciale e Zona di salvaguardia dell'area di Augusta Bagiennorum, istituita con L.R. 23 giugno 1993, n° 32;

- Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, istituita con L.R. 9 agosto 1993, n° 40.

4. E' zona di salvaguardia, istituita ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/90 e riportata in cartografia nella tavole della serie CTP :

- le zone di salvaguardia dei Boschi e della rocca del Roero, istituito con L.R. n° 27 del 14.10.2003.

Art 2.9 – Aree di individuazione della Rete Natura 2000

1. Sono classificate come aree della Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) indicate dalla Regione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), riportate nella cartografia serie CTP ed elencate in dettaglio nell’allegato H.

2. Sono classificati Siti di Importanza Regionale (SIR) le aree che rivestono interesse conservazionistico a livello regionale, provinciale o locale, riportati nella cartografia serie CTP ed elencati in dettaglio nell’allegato H.

3. La Provincia, con il concorso dei Comuni interessati, potrà farsi carico di identificare per le aree di individuazione della Rete Natura 2000 i soggetti gestori che permettano di attivare i progetti di gestione dei siti stessi.

4. Nelle aree di individuazione della Rete Natura sono consentiti gli interventi che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi di tutela e che non ne alterino le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali; i P.R.G., dovranno inoltre applicare i seguenti indirizzi:

a) individuazione e salvaguardia delle aree agricole di connessione rispetto agli ambiti di interesse naturalistico emergente (boschi, laghi, corsi d'acqua): sono definite tali le aree agricole, singoli lotti anche parzialmente edificati e le aree caratterizzate dalla presenza di formazioni vegetali minori che possono svolgere una importante funzione di collegamento a rete degli ambiti di interesse naturalistico o che costituiscono l'indispensabile elemento di complementarietà ecologica con essi;

b) esclusione di interventi suscettibili di determinare, aggravare o consolidare significative alterazioni dello stato dei luoghi o di singole risorse di interesse naturalistico, paesaggistico o culturale o interferenze non circoscritte con il reticolo idrografico superficiale e con le falde sotterranee;

c) distribuzione del traffico e delle attività potenzialmente inquinanti in modo da evitare o ridurre i danni e i rischi per le risorse naturalistiche dell'ambito;

d) particolari attenzioni dovranno essere rivolte ai bordi delle aree urbanizzate e urbanizzabili, con la disciplina delle recinzioni e delle aree a verde privato e con la previsione di cinture verdi per la riduzione degli impatti visivi nei confronti del contesto agrario e naturale circostante;

e) divieto di apertura di cave e di discariche di rifiuti, di inerti e di qualsiasi materiale; - deve essere vietato il transito dei mezzi fuoristrada ad eccezione delle strade aperte al traffico veicolare e non destinate all'esclusivo uso agricolo.

5. I Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici acquisiscono la perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il loro territorio comunale e possibilmente per tali aree e per un loro conveniente intorno:

- redigono uno studio conoscitivo finalizzato ad aggiornare il loro sistema informativo territoriale in merito ai seguenti temi:

- un uso del suolo a taglio agrovegetazionale;

- qualità delle acque dei corpi idrici presenti nel SIC;

- valutazione della biodiversità degli habitat e delle specie presenti nel SIC;

- valutazione della connessione ecologico-funzionale con gli ambienti naturali presenti lungo le fasce perimetrali del SIC;

- presenza di sorgenti di impatto;
- applicano le appropriate forme di tutela e gestione ai fini della conservazione dei valori naturali ivi presenti;
- redigono la relazione d'incidenza delle previsioni di piano ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del regolamento regionale 16.11.2001 n. 16/R;
- propongono alla Regione eventuali perfezionamenti della perimetrazione dei SIC.

Art. 2.10 - Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)

1. I Comuni e le Comunità Montane e Collinari anche con il concorso della Provincia possono dar vita ad aree naturali protette di interesse locale (ANPIL), in ambiti territoriali che necessitano di azioni di conservazione, di restauro o di ripristino ambientale e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo rurale ecocompatibile.
2. Per la individuazione di tali aree saranno prioritariamente presi in considerazione le aree della Rete Natura 2000, i Siti di importanza regionale, le fasce A e B del PAI e le aree contigue a previsioni di aree protette anche esterne al territorio provinciale.
3. Al fine della gestione delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale i Comuni e le Comunità Montane e Collinari anche in forma associata individuano la tipologia di gestione, stabilendo le forme della partecipazione delle espressioni dell'associazionismo naturalistico e del mondo rurale.
4. I soggetti gestori, congiuntamente ad un progetto di tutela, recupero e valorizzazione ambientale per la realizzazione di aree attrezzate per la attività turistico-ricreativa e del tempo libero, formano il piano di gestione dell'ANPIL che individua le modalità per la gestione degli ecosistemi nel rispetto delle disposizioni stabilite per i SIC, se ricompresi, e della normativa sovraordinata.

Art. 2.11- Paesaggi agrari di interesse culturale

1. Il P.T.P. anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R. individua tra i paesaggi agrari di interesse culturale le aree collinari caratterizzate dalla presenza delle colture viticole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.
2. I Comuni possono individuare altre tipologie di paesaggi agrari con significativa valenza culturale (es. terrazzamenti alpini) e ad individuare specifiche aree di tutela, di conservazione e valorizzazione del paesaggio anche attraverso la formazione dei Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 5.2 delle presenti norme.
3. I Comuni, in sede di revisione degli strumenti urbanistici, provvedono a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. e a individuare le forme della tutela idonee a garantire la conservazione della risorsa e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente rurale.
4. La Provincia può promuovere in rapporto con il mondo agricolo la formazione di contratti di manutenzione territoriale per la gestione dei paesaggi di interesse culturale, il marketing dei prodotti e per il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza del territorio, sostenendo la ricerca e la sperimentazione all'uopo necessarie e promuovendo la ricerca di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Art. 2.12 - Beni culturali

1. Finalità del P.T.P. è la tutela dei tessuti e beni territoriali di interesse storico-culturale, considerati sia come emergenze singole che nella complessità di rapporti con il contesto, quale testimonianza e regola della costruzione storica del territorio cuneese. In tal senso essi divengono anche condizione preliminare di riferimento per le scelte di organizzazione ed uso del territorio. Le norme sono orientate alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione dei beni e dei contesti con usi compatibili per la loro fruizione culturale e per il loro reinserimento nel circuito della vita moderna.

2. La Provincia, anche attraverso apposite convenzioni con i Comuni, nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio Urbanistico Provinciale, svilupperà le attività di ricerca tematica, volte alla caratterizzazione di tipi territoriali, alla definizione di più puntuali orientamenti per l'attività di recupero, per la predisposizione di abachi tipologici, ed all'allestimento di itinerari e percorsi di fruizione, con particolare riferimento al tema dei borghi rurali e dei villaggi alpini.

3. A questo fine la Provincia potrà aggiornare e implementare l'Archivio dell'Insediamento Storico e le sue monografie comunali e tematiche attraverso la raccolta e la catalogazione della documentazione archivistica e bibliografica in materia, promuovendone la diffusione presso i Comuni interessati. L'attività di documentazione e divulgazione anche attraverso l'impiego di tecniche multimediali sarà rivolta a favorire la formazione di un ambiente culturale positivamente orientato ai valori della tutela e valorizzazione dei beni culturali e che promuovano l'immagine e la fruizione turistica del territorio cuneese in tutti i suoi luoghi.

Art. 2.13 - Centri storici

1. Sono individuati topograficamente dal P.T.P., mediante apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie CTP, i tessuti storici relativi agli insediamenti con popolazione agglomerata al Censimento della popolazione del 1871 o con funzioni di rango territoriale, nonché i restanti centri storici segnalati nella Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici della Regione Piemonte.

2. Il P.T.P. prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;

b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;

c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;

d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme;

e) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;

f) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico;

g) tutela e ripristino delle pavimentazioni originarie o consone con la tradizione locale, evitando processi di impermeabilizzazione dei suoli;

h) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle componenti ambientali poste al contorno;

i) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alla fruizione culturale e ricreativa.

3. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

a) a recepire, verificare, adeguare e integrare l'elenco dei centri storici operato dal P.T.P. con l'individuazione di eventuali altri tessuti storici, ivi compresi i borghi rurali e i villaggi alpini, di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;

b) a verificare e definire la perimetrazione dei centri storici, prestando particolare attenzione alle aree inedificate di margine, funzionalmente e/o paesisticamente connesse ad edifici facenti parte del tessuto storico quali parchi e giardini, fossati, ecc.;

c) a recepire, verificare ed integrare il sistema conoscitivo attivato dal P.T.P. anche con l'Archivio dell'Insediamento Storico per quanto attiene funzioni, caratteristiche e dotazione architettonica ed urbanistica dei tessuti storici di rango A e B;

d) ad individuare il contesto paesistico percettivo da tutelare per salvaguardare l'integrità del tessuto;

e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e succ. mod. avendo riguardo agli obiettivi di cui al precedente punto 2, anche attraverso la

predisposizione di abachi tipologici che consentano una migliore definizione ed applicazione della normativa;

f) ad individuare i tessuti edilizi da sottoporre a piani di recupero unitari ed ad individuare politiche atte a contrastare i processi di abbandono e defunzionalizzazione dei tessuti storici, anche attraverso la formazione di P.V.A di cui all'art. 5.2 e di PRUIS di cui all'art. 5.3.

g) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi;

h) a tutelare con specifiche norme i tessuti urbani soggetti ad impoverimento funzionale (eccessiva residenzializzazione, assenza di funzioni terziarie, turistiche, commerciali, piccole artigianali), anche favorendo l'incremento di nuove attività commerciali e artigianali, valutando in ogni caso l'impatto in termini di traffico e di sosta veicolare.

4. Il P.T.P. richiede le seguenti modificazioni alla classificazione proposta dall'art. 16 delle N.T.A. del P.T.R.:

a) classificazione come centri di grande rilevanza regionale (classe A) dei centri storici di Saluzzo, Mondovì, Bra, Savigliano, Fossano, unitamente ai centri storici di Cuneo e Alba già classificati dal P.T.R.

b) classificazione come centri di notevole rilevanza regionale (classe B) dei centri storici di Benevagienna, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Cavallermaggiore, Cherasco, Garessio, Grinzane Cavour, Ormea, Racconigi, Serralunga d'Alba, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

c) classificazione come centri di media rilevanza regionale (classe C) dei centri storici di Bagnasco, Barolo, Cardè, Casalgrasso, Castellinaldo, Cavallerleone, Centallo, Corneliano d'Alba, Farigliano, Genola, La Morra, Margarita, Murello, Narzole, Piasco, Piozzo, Pollenzo, Rocca de' Baldi, Saliceto, S. Michele Mondovì, Sanfrè, Santuario di Vicoforte, Valdieri e Villafalletto, oltre a quelli già classificati dal P.T.R.

5. Le classificazioni del P.T.R. così come integrate dal P.T.P. (allegato A) costituiscono riferimento per orientare le politiche di promozione e valorizzazione e incentivo, anche ai fini della formazione dei Programmi di tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui al successivo articolo 5.2.

Art. 2.14 - Beni culturali isolati

1. Il P.T.P. individua le principali permanenze delle strutture storico-insediative esterne ai tessuti urbanistici di impianto storico con apposita rappresentazione grafica nelle tavole della serie IGT e con specifico commento descrittivo nelle monografie comunali dell'Archivio dell'Insediamento Storico.

2. In particolare il P.T.P. individua, quali beni di interesse provinciale ai sensi dell'art. 17 e 18 del P.T.R., beni delle seguenti categorie:

- a) architettura religiosa
- b) architettura rurale;
- c) architettura civile;
- d) architettura industriale;
- e) architettura militare;
- f) beni archeologici.

3. L'azione della pianificazione provinciale e della pianificazione comunale deve essere orientata ai seguenti obiettivi:

- considerazione unitaria dei beni come complessi di edifici e pertinenze non edificate da conservare e/o ripristinare nella loro unitarietà, evitando per quanto è possibile processi di scorporo o parcellizzazione;
- considerazione dei manufatti come bene di valore paesistico e percettivo di cui tutelare la visibilità e l'inserimento nel paesaggio;
- considerazione e riconoscimento di sistemi di beni interconnessi da rapporti funzionali, relazionali e gerarchici e delle loro tracce e permanenze;
- salvaguardia della destinazione d'uso unitaria del bene;
- sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, anche attraverso la previsione di usi orientati alla fruizione culturale.

4. I Comuni, in sede di formazione o revisione dei propri strumenti urbanistici generali, provvedono:

- a) a recepire, verificare, adeguare e integrare l'inventariazione operata dal P.T.P. rappresentando i beni individuati e le relative aree di pertinenza in scala opportuna;
- b) a integrare i contenuti delle analisi condotte dal P.T.P. con l'individuazione di beni di analoghe caratteristiche e valore non precedentemente censiti;
- c) a individuare in relazione a ciascun bene considerato gli ambiti di pertinenza paesistica percettiva da tutelare;
- d) a individuare le interconnessioni funzionali, relazionali, gerarchiche che portano a sistema i beni prestando particolare attenzione alla rete per la mobilità leggera e sostenibile e alla individuazione di itinerari e circuiti di fruizione;
- e) a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, avendo riguardo agli obiettivi indicati dal P.T.P. ed alla disciplina di cui all'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- f) ad attivare, sulla base delle risultanze delle analisi condotte, le procedure amministrative per l'apposizione dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004, in relazione al rilievo dei beni ed al rischio di compromissione degli stessi.

Art. 2.15 - Piani Paesistici di iniziativa Locale

1. Attraverso i P.P.L. i comuni provvederanno ad individuare i beni a disciplinarne la tutela e a promuoverne la valorizzazione; a tal fine i Comuni provvedono, operando le ricerche e gli approfondimenti necessari e individuando, con apposita rappresentazione cartografica, i valori da tutelare.
2. Tale applicazione acquisisce l'efficacia di Piano Paesistico ai sensi dell'art. 8 quinquies della L.R. 56/1977 qualora vengano seguite, da parte della Giunta Provinciale, le procedure previste per la formazione del Piano Paesistico di iniziativa provinciale.
3. Il Piano Paesistico di iniziativa Locale (P.P.L.) così definito può essere altresì associato alla formazione di un Progetto di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale di cui all'art. 1.12 e 5.2 delle presenti norme che, attraverso la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma tra la Provincia ed uno o più comuni interessati, potrà definire anche gli impegni assunti dagli Enti partecipanti in ordine alle azioni di valorizzazione ambientale da intraprendere.

TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 3.1 - Rete urbana provinciale

1. Il P.T.P. individua con apposita evidenziazione cartografica nelle tavole della serie IGT e mediante indicazione nominativa nell'allegato B e relativa cartografia:

- le Città Regionali, centri ordinatori della rete urbana provinciale;
- i Centri integrativi della rete urbana provinciale di primo livello;
- i Centri integrativi della rete urbana provinciale di secondo livello;
- le Aree di Integrazione Primaria delle Città Regionali.

2. Il P.T.P. individua , evidenziandone i toponimi in cartografia:

- i centri di base (NB) e frazionali (NF) anche come riferimento per la individuazione dei Sistemi e delle Unità Elementari di Presidio e di Popolamento, cui riferire prioritariamente le politiche di sviluppo rurale e montano.

3. Il P.T.P. oltre a riconoscere le Comunità Montane e Collinari e i loro Piani di Sviluppo come essenziali riferimenti istituzionali per la attività di programmazione territoriale, individua (vedi allegato C):

- i Circondari;
- i Sistemi Locali, come ambiti di concertazione e di auto organizzazione e quindi di bilancio delle politiche territoriali;
- le Reti Tematiche, come ambiti per lo sviluppo di forme di cooperazione attorno ad una specifica vocazione , esigenza od obiettivo.
- Sistemi e Reti potranno subire nel tempo tutti i riadattamenti e le precisazioni (frutto di ricerche mirate, di progetti di valorizzazione ambientale, o di proposte contenute nei P.R.G. che la Provincia assuma nella propria Matrice Ambientale) che ne consentano il miglior uso nel rappresentare le diverse realtà locali del territorio provinciale.

Art. 3.2- Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie I.G..T. le aree di prima e seconda classe di fertilità dalla carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte nonché le aree interessate dalle colture viticole nelle aree di specializzazione (DOC) riportate nelle tavole della serie C.T.P., per le quali stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e di valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari, specie collinari, fatto comunque salvo il rispetto del quinto comma dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Art. 3.3 - Insediamento rurale

1. I P.R.G. disciplinano le azioni di conservazione, recupero e trasformazione del patrimonio edilizio rurale anche in relazione alla determinazione degli usi ammessi, avendo prioritario riferimento alle seguenti esigenze:

a) di favorire il consolidamento di assetti produttivi e fondiari improntati a condizioni di efficienza e funzionalità delle aziende agricole limitando l'inserimento di funzioni extragricole nel recupero dei manufatti esistenti, nelle aree di particolare vocazione agraria (1° e 2° classe di fertilità);

b) di garantire e promuovere la conservazione dei beni di valore storico culturale individuati dal P.T.P. e dai P.R.G. stessi, in tutte le aree del territorio provinciale;

c) di promuovere la utilizzazione del patrimonio edilizio rurale ai fini della fruizione e della valorizzazione ambientale, specialmente nelle aree collinari e montane, con particolare riferimento alle aree interessate dai Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale in relazione alle finalità e con le limitazioni conseguenti agli stessi progetti di valorizzazione.

2. I P.R.G. individuano per il territorio rurale delle aree collinari e montane gli insediamenti storici annucleati e sparsi, che costituiscono il riferimento per la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, per la disciplina delle trasformazioni e per la individuazione delle dotazioni territoriali necessarie allo sviluppo rurale.

Art. 3.4 - Aree a dominante costruita

1. Il P.T.P. individua il perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti urbani residenziali, produttivi o di servizio, o destinate ad ospitare tali insediamenti sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti, qualificandole come "aree a dominante costruita". Tale previsione si intende automaticamente aggiornata sulla base delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del P.T.P.
2. Tale perimetro è ulteriormente aggiornato e integrato dai P.R.G. (e loro Varianti) approvati prima dell'entrata in vigore del P.T.P. e quelli successivamente approvati in conformità con il P.T.P. La Provincia periodicamente prenderà atto delle modifiche cartografiche intervenute con proprio provvedimento amministrativo, nell'attesa di sviluppare un sistema cartografico integrato, con la collaborazione dei vari livelli territoriali, che ne consenta altre forme di aggiornamento.
3. Con la approvazione dei P.R.G. il perimetro così aggiornato integra e sostituisce nel P.T.P. quello precedentemente definito senza che ciò costituisca variante del P.T.P. stesso.
4. Nell'ambito delle aree a dominante costruita i Comuni individuano attraverso i propri strumenti urbanistici le porzioni di territorio e le componenti territoriali oggetto di azioni e progetti di riqualificazione urbana, avendo particolare attenzione ai temi della qualità formale, sociale ed ecologica degli spazi pubblici.
5. Al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse territoriali, la Provincia promuove il monitoraggio delle aree dismesse, defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione come parte integrante dell'Osservatorio Urbanistico di cui al secondo comma del successivo art.6.2, sostenendo la formazione di studi di fattibilità anche nell'ambito di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui al successivo art. 5.3.
6. Al fine di garantire la migliore compatibilità tra le diverse attività e funzioni insediate, la Provincia provvederà ad emanare apposite direttive ed indirizzi, ai sensi dell'art. 1.14, per coordinare l'attività di pianificazione comunale relativa alla disciplina degli insediamenti in relazione alle emissioni sonore (zonizzazione acustica).

Art. 3.5 - Dimensionamento dei P.R.G.

1. Per i comuni centri ordinatori e centri integrativi di primo livello il dimensionamento dei P.R.G. è determinato sulla base di un bilancio insediativo distintamente riferito al territorio urbano ed al territorio rurale.
2. Il dimensionamento urbano del P.R.G. tiene conto dell'orizzonte temporale definito dalla legge urbanistica regionale ed è argomentato, in relazione alla diversa complessità delle manovre insediative proposte ed alle tendenze insediative con cui il piano deve confrontarsi, a partire dalla presumibile data di approvazione del P.R.G.
3. Il bilancio del dimensionamento dovrà tener conto e dovrà esplicitamente argomentare le probabilità di realizzazione nell'arco temporale di validità del P.R.G., prendendo in considerazione la natura delle aree programmate (sottoposte a strumento urbanistico esecutivo ad interventi edilizi diretti, destinate a progetti di riuso o di ristrutturazione urbanistica o soggette all'impiego di eventuali tecniche perequative) perseguendo l'obiettivo di favorire il recupero e la riqualificazione dei tessuti urbani già insediati.
4. Il dimensionamento urbano del P.R.G. dovrà essere condotto sulla base di una attenta analisi delle tendenze demografiche, economiche e sociali del comune e degli obiettivi di sviluppo sostenibile assunti dalla comunità locale, tenendo conto del ruolo che il comune stesso riveste all'interno del Sistema Locale ed eventualmente dell'area di integrazione urbana di appartenenza.
5. Per i comuni sede di Centri Ordinatori che presentano particolari fenomeni di attrazione, il dimensionamento di piano dovrà essere riferito anche alla quota di popolazione presente che ha, anche saltuariamente, domicilio nel comune per motivi di studio e lavoro.
6. La valutazione della domanda abitativa dovrà essere condotta avendo riguardo alla composizione quali-quantitativa della popolazione residente ed alle modalità della sua aggregazione in nuclei familiari, secondo previsioni condotte sulla base di scenari di sviluppo socio economico esplicitati ed argomentati dal P.R.G.
7. Per ciò che attiene la valutazione dell'offerta, il dimensionamento urbano del P.R.G. dovrà essere determinato in relazione alle caratteristiche del patrimonio abitativo, alle dinamiche edilizie registrate, alle condizioni dei mercati immobiliari, ed anche alla luce delle risultanze del bilancio della attuazione dello strumento urbanistico vigente.
8. Fatto comunque salvo il rispetto di quanto stabilito all'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i., il dimensionamento del P.R.G. dovrà essere condotto in termini di bilancio tra alloggi esistenti e previsti e famiglie previste all'orizzonte temporale assunto, tenuto conto delle utilizzazioni esistenti non connesse agli usi residenziali primari (residenze turistiche, seconde residenze, usi terziari) e della quota di patrimonio non occupato "frizionale", cioè destinato a consentire mobilità e funzionalità del mercato.
9. Il dimensionamento in termini di alloggi sarà riportato, in assenza di verifiche empiriche relative alle singole realtà locali, agli standard di cui all'art. 20, 3° comma della L.R. 56/77.
10. Nei comuni sede di Centri Ordinatori, che presentano significative tensioni insediative in relazione alle dinamiche ed alla struttura sociale della popolazione, i P.R.G. dovranno individuare

politiche idonee a realizzare una adeguata offerta di Edilizia Residenziale Pubblica e di offerta abitativa rivolta alle fasce sociali deboli e al mercato dell'affitto.

11. I Comuni devono produrre in sede di P.R.G. un bilancio dell'insediamento rurale che misuri l'offerta insediativa residenziale (e quella produttiva extragricola) già esistente e quella producibile attraverso il recupero del patrimonio edilizio, per effetto degli indirizzi normativi definiti dal P.R.G. stesso, sottoponendo tale bilancio a valutazione di sostenibilità.

12. Il solo patrimonio edilizio rurale di cui al comma precedente non concorre comunque al dimensionamento del P.R.G.

Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale

1. Il P.T.P. individua (carta di indirizzi di governo del territorio - serie IGT) le aree produttive che per ubicazione, rilievo e consistenza, assolvono ruoli di strutturazione della offerta insediativa per il sistema produttivo provinciale, promuovendone la trasformazione in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/00.
2. Il P.T.P. individua entro i Sistemi Locali di cui al 3° comma del precedente art. 3.1, gli aggregati intercomunali per i quali realizzare, attraverso procedure di consultazione con le amministrazioni comunali interessate, insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale, preferibilmente nella forma di aree ecologicamente attrezzate, attraverso azioni di potenziamento degli insediamenti esistenti o attraverso nuove localizzazioni.
3. L'attuazione delle previsioni del P.T.P. relative alle aree di cui ai commi precedenti, fatte salve le determinazioni urbanistiche adottate anche con progetto preliminare alla data di entrata in vigore del P.T.P., è demandata alla redazione di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile di cui all'art. 5.3 delle presenti norme ed alla formazione dei relativi Accordi di Programma.
4. I P.R.G. possono comunque prevedere incrementi riguardanti le attività produttive relazionati al fabbisogno locale, anche nella forma di limitati ampliamenti delle aree di rilievo sovracomunale.
5. Nell'ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni locali interessate e la Provincia possono concordare misure di perequazione degli oneri e dei benefici ritraibili dalla realizzazione degli insediamenti programmati.
6. La Provincia, per l'attuazione dei commi precedenti, predisporrà direttive ed note esplicative di indirizzo indirizzi di cui all'art. 1.14 finalizzate all'esplicitazione delle procedure e dei criteri dimensionali, localizzativi, e di rilievo socio-economico idonei a definire i requisiti minimi delle nuove aree produttive di rilievo sovracomunale.

Art. 3.7 - Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti

1. I comuni interessati, anche attraverso la formazione di Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile formati con il concorso della Amministrazione provinciale e delle rappresentanze imprenditoriali, disciplineranno le modalità della rilocalizzazione e/o della messa in sicurezza degli impianti produttivi localizzati nella fasce fluviali di tutela A e B individuate dal PAI.
2. Il P.T.P. individua attraverso l'indicazione nominativa nell'allegato E (soggetto a periodici aggiornamenti) gli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 334/99 e D.M. 9/5/2001 per le quali la Provincia provvederà ad emanare direttive ed indirizzi ai sensi dell'articolo 1.14.

Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi

1. Il P.T.P. individua, mediante apposita indicazione grafica nelle tavole di serie IGT e con elencazione nell'allegato D, i poli funzionali, esterni ai centri storici, che concorrono prioritariamente a realizzare l'offerta di funzioni qualificate e rare, per l'intero territorio provinciale o per sue porzioni significative, rappresentano luoghi che ospitano o che sono destinati ad ospitare i processi di innovazione urbana e territoriale con significativi effetti sulla mobilità e sul traffico e di norma richiedono modalità di intervento (studi di fattibilità, di localizzazione, di impatto) straordinari.

2. Costituiscono poli funzionali le parti del territorio interessate da insediamenti specialistici o complessi multifunzionali prevalentemente destinati ad ospitare:

- centri fieristici ed espositivi;
- grandi strutture di vendita;
- parchi tematici;
- aree per la logistica (interporti, centri merci), aeroporti, stazioni ferroviarie principali;
- poli tecnologici, universitari, di ricerca;
- strutture per manifestazioni e funzioni (sportive, culturali, religiose ricreative, della riabilitazione e del benessere) a grande afflusso di pubblico;
- complessi scolastici per l'istruzione superiore;
- complessi ospedalieri e paraospedalieri;
- infrastrutture ecologiche (discariche, inceneritori, depuratori) come definite dal piano provinciale di settore.

3. La disciplina delle trasformazioni territoriali e funzionali significative, fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del P.T.P., è regolata da accordi di programma o altre procedure di concertazione previste dalla legislazione nazionale e regionale tra amministrazioni comunali, Provincia ed enti eventualmente interessati.

4. L'individuazione da parte degli strumenti urbanistici comunali di nuovi poli funzionali è subordinata alle medesime procedure individuate dal precedente comma ed alla redazione di appositi studi che valutino le condizioni di fattibilità e sostenibilità dell'intervento.

5. La Provincia può promuovere progetti integrati, in accordo con gli Enti interessati, particolarmente nei poli funzionali che presentano problemi di riordino dell'insediamento, di razionalizzazione organizzativa, di riabilitazione ambientale e paesaggistica, di sostegno al tessuto imprenditoriale e all'occupazione.

6. La Provincia può promuovere in accordo con gli Enti Locali interessati azioni di co-pianificazione per l'allestimento, l'ammodernamento e la qualificazione di reti integrate di servizi (con particolare riferimento ai temi della sanità, dell'istruzione e dell'assistenza) che ottimizzino il rapporto tra la diffusione di opportunità di accesso e di valorizzazione locale e le esigenze di funzionalità e competitività dell'offerta, tenendo conto anche delle esternalità generate dai flussi di persone, merci e informazioni indotti dalle reti di servizi.

7. Il P.T.P. individua, come aree di attenzione per la possibile localizzazione di nuovi poli funzionali quelle determinate dalle intersezioni tra l'autostrada Torino-Savona e i nuovi raccordi autostradali per Cuneo e per Asti allorquando realizzati, per insediarvi destinazioni compatibili con tali grandi infrastrutture viarie.

8. Il P.T.P. individua, come possibile ambito idoneo alla localizzazione di una eventuale Piattaforma Logistica, una zona compresa tra i territori comunali di Fossano, Carrù, Magliano Alpi, S.Albano Stura. La scelta localizzativa dovrà essere sviluppata attraverso un apposito studio da realizzare in collaborazione con gli enti pubblici e privati che hanno interesse allo sviluppo dell'economia provinciale e con l'adesione degli enti locali interessati. Nella sua determinazione andranno privilegiate la accessibilità della rete ferroviaria, della rete autostradale, la vicinanza all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi al fine di attivare le necessarie sinergie per la migliore funzionalità sia della Piattaforma stessa che della struttura aeroportuale.

9. Il P.T.P. promuove il potenziamento e la riqualificazione del Polo del MIAC attraverso la valorizzazione delle funzioni di centro fieristico-espositivo, di area mercatale nel settore agro-alimentare e come sede di eventi sportivo-turistici.

Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici

1. Il P.T.P. individua, per ciascuna delle aree di gravitazione dei centri ordinatori (circondari), le popolazioni complessive alle quali fare riferimento per la determinazione delle dotazioni territoriali complessive destinate alla realizzazione di servizi di livello sovracomunale connessi alle funzioni dell'istruzione superiore e della sanità. Tali popolazioni sono a titolo indicativo valutate in:

- Cuneo 160.000 abitanti
- Alba 120.000 abitanti
- Saluzzo 75.000 abitanti
- Mondovì 75.000 abitanti
- Savigliano 50.000 abitanti
- Fossano 50.000 abitanti
- Bra 50.000 abitanti

2. Il P.T.P. individua inoltre, per i centri caratterizzati da rilevanti problemi di uso urbano da parte di popolazione non residente (city users), la popolazione aggiuntiva da sommare alla popolazione residente per la determinazione delle dotazioni territoriali minime, e comunque nel rispetto degli standard minimi previsti dalla L.R.56/77, da reperire e destinare ai servizi connessi alla sosta e al verde urbano. Detta popolazione è a titolo indicativo valutata in:

- Cuneo 20.000 abitanti
- Alba 10.000 abitanti
- Mondovì 5.000 abitanti
- Saluzzo 5.000 abitanti
- Fossano 5.000 abitanti
- Bra 5.000 abitanti
- Savigliano 5.000 abitanti

3. I Comuni, in sede di variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, avente caratteristiche di variante generale o di nuovo piano, verificano la congruità dei propri standard urbanistici con le indicazioni di cui al precedente comma 2, motivando eventuali scostamenti e carenze, fatti salvi gli standard minimi di legge. La popolazione di riferimento potrà in ogni caso essere modificata sulla base di studi motivati, in relazione alle peculiarità ed ai fattori di attrazione dei singoli centri.

4. La localizzazione dei servizi di cui al primo comma potrà essere operata anche nell'ambito di ciascuna delle aree di gravitazione dei centri ordinatori. La localizzazione di cui sopra dovrà essere operata con il concorso dei Comuni interessati attraverso la conferenza di pianificazione di cui all'art. 1.11, o tramite le procedure di concertazione previste dalla legislazione nazionale e regionale.

5. Eventuali scostamenti dalle indicazioni del P.T.P. possono essere adeguatamente argomentati e motivati in sede di P.R.G. in relazione a specifiche condizioni di assetto e, in particolare, alle diverse localizzazioni delle funzioni interessate all'esterno del territorio comunale nell'ambito dei poli funzionali individuati dal P.T.P.

6. I Comuni che ospitano Centri Ordinatori e Centri integrativi di primo livello possono redigere contestualmente al proprio Piano Regolatore Generale o alla sua revisione generale, un

Piano dei Servizi, che misuri il realismo e l'efficacia delle previsioni relative alle dotazioni territoriali di aree pubbliche o di uso pubblico, valutando nell'occasione l'intera gamma dei servizi presenti o ipotizzati, pubblici e privati.

7. Allorché la Provincia, nell'ambito dell'osservatorio urbanistico, provvederà a monitorare le dotazioni territoriali destinate alla realizzazione di servizi di livello sovracomunale connessi all'istruzione superiore ed alla sanità, i Comuni, in sede di variante strutturale ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i, verificheranno la congruità dei propri standard urbanistici con le previsioni di cui al precedente comma 1.

Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni

1. Il P.T.P. individua, le principali reti per la mobilità ferroviaria, automobilistica ed escursionistica di livello territoriale, intendendo i relativi corridoi anche come riferimenti prioritari per lo sviluppo delle reti per le comunicazioni telematiche, e ne qualifica le funzioni ed i ruoli in relazione all'assetto territoriale programmato, individuando altresì i progetti di potenziamento o nuovo impianto necessari al completamento delle reti medesime, da sottoporre a verifiche di fattibilità e sostenibilità secondo quanto indicato dalle presenti norme.

2. Quando gli interventi sulle infrastrutture partecipano ad un più generale processo di innovazione territoriale, questi possono essere ricompresi in specifici Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile ai sensi del successivo articolo 5.3.

Art. 3.11 - Rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria è costituita da tutti i sedimi in esercizio e non, presenti sul territorio provinciale alla data di adozione del presente Piano. Di essi, secondo le indicazioni del P.T.R., il P.T.P. dispone la conservazione all'uso trasportistico promuovendone anche l'integrazione con le reti della fruizione escursionistica come "dorsali della mobilità sostenibile" di cui alle tavole della serie CTP.
2. Per la rete esistente ed i potenziamenti previsti sono disposti rispetti di 30 metri dal binario più esterno secondo quanto previsto dal DPR 753/80.
3. Gli interventi sulla rete ferroviaria individuati dal P.T.P. riguardano:
 - a) Il potenziamento e raddoppio della linea Fossano Cuneo;
 - b) Il potenziamento della linea Cavallermaggiore-Alba-Castagnole-Asti;
 - c) Il raccordo di nuovo impianto per l'aeroporto di Levaldigi;
 - d) L'elettificazione della linea Cuneo-Nizza;
 - e) Il potenziamento della linea Mondovì-Savona con raddoppio del tratto a binario unico;
 - f) Il potenziamento del tronco Savigliano-Saluzzo.
4. Gli interventi di ripristino e di raccordo, di cui al terzo comma, saranno subordinati a specifici studi di fattibilità.
5. I P.R.G. verificano le condizioni di accessibilità e di confort delle stazioni ferroviarie esistenti ed assicurano previsioni adeguate a consentire di migliorare la gamma dei servizi offerti ed il decoro dell'inserimento delle stazioni nella scena urbana, prestando particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi di pertinenza e dei viali di accesso, quando esistenti.

Art. 3.12 - Rete autostradale

1. Il P.T.P. individua il tracciato e le intersezioni territoriali della rete autostradale prevedendo nuovi itinerari di collegamento tra l'Autostrada Torino Savona e l'Autostrada Torino Piacenza, nonché il raccordo tra la rete autostradale e il capoluogo provinciale (autostrada Asti-Cuneo).
2. Il P.T.P. individua un nuovo casello sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Fossano in località Tagliata ed il suo collegamento con la 231 appena potenziata.
3. Il P.T.P. individua inoltre un nuovo casello tra l'Autostrada Torino- Savona e la rete stradale ordinaria (da potenziare) all'altezza di Sommariva Bosco e Racconigi, (S.P. n° 165 e S.P. n° 29) affidandone la verifica e localizzazione ad apposito studio di fattibilità eventualmente da sviluppare nell'ambito del PRUIS relativo (art. 6.1, 2° comma n° 4) o del Piano di settore (PTVE: art. 6.1, 3° comma n° 1).
4. A tutela dei corridoi autostradali valgono le prescrizioni del Codice della Strada che prevede una fascia di inedificabilità di 60 m dal confine stradale.
5. La Provincia promuove il completamento dell'itinerario internazionale E74 anche attraverso il concorso alla realizzazione dello studio di fattibilità per la prosecuzione del raccordo autostradale per Cuneo verso la Francia meridionale, con particolare riferimento all'itinerario Stura Tineè.
6. I tracciati appositamente segnalati nelle tavole IGT relativi ai corridoi entro i quali realizzare l'infrastruttura di nuovo impianto o il potenziamento delle infrastrutture esistenti, rappresentano indicazioni progettuali.
7. Sono comunque consentite soluzioni alternative qualora i relativi progetti siano approvati con accordo di programma o tramite le procedure di concertazione previste dalla legislazione nazionale e regionale fra gli enti competenti. In tal caso la nuova previsione di tracciato prevale sull'indicazione del piano.

Art. 3.13 - Rete stradale

1. Il P.T.P. individua la rete della viabilità primaria, qualificandone i ruoli, in relazione alle caratteristiche della mobilità servita ed alle condizioni ambientali del contesto, nelle seguenti categorie:

■ "Strade Blu": Viabilità di grande comunicazione lungo itinerari internazionali e interregionali sussidiari e complementari alle connessioni autostradali, necessaria per collegare le Città Regionali del Cuneese e i principali insediamenti produttivi con i recapiti esterni, in cui occorre garantire la fluidità della circolazione e la separazione delle correnti veicolari anche attraverso la razionalizzazione degli accessi.

■ "Strade rosse": Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e, localmente, completare in modo da estendere l'accessibilità territoriale alla rete dei poli integrativi di primo livello e alle polarità funzionali di rilievo territoriale, garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani interessati, anche attraverso la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico locale e politiche di moderazione del traffico.

■ "Strade Verdi": Viabilità di connessione principale del territorio rurale e di servizio alla fruizione turistico ambientale da dotare di servizi turistici per l'informazione e l'orientamento della domanda di fruizione.

■ "Strade Parco": viabilità da specializzare e attrezzare per la distribuzione lenta del traffico veicolare verso i recapiti della fruizione escursionistica.

2. Il P.T.P. individua inoltre i tessuti stradali da riqualificare caratterizzati da interferenze di particolare rilievo e criticità con i tessuti urbanizzati per i quali realizzare prioritariamente progetti di compatibilizzazione ed inserimento ambientale dell'infrastruttura, anche attraverso la formazione di PRUIS.

3. Il P.T.P. individua inoltre la restante viabilità di rilevanza provinciale la cui classificazione funzionale è demandata ad apposito Piano di Settore (PTVE) formato ai sensi del nuovo codice della strada.

4. La disciplina di tutela della viabilità primaria è stabilita dal P.T.V.E. con specifica attenzione alle esigenze di evitare le presenze di accessi e intersezioni non svincolate sulla rete di grande comunicazione (strade blu) o a selezionarle, organizzandole, in forma opportuna per la viabilità primaria di integrazione urbana (strade rosse). In pendenza di tale disciplina i comuni assumeranno i medesimi criteri come indirizzo per la pianificazione di propria competenza, con particolare riferimento alle tratte di nuovo impianto e/o di potenziamento.

5. La viabilità provinciale, in pendenza della formazione del PTVE, è classificata come viabilità extraurbana secondaria (Classe C) ai sensi e per gli effetti del nuovo codice della strada.

6. La Provincia, predisporrà specifiche direttive ed indirizzi sulla moderazione del traffico e la realizzazione di una rete di mobilità sostenibile eventualmente corredata di prescrizioni per la pianificazione comunale, secondo quanto previsto dall'art. 1.14 delle presenti norme.

7. Il P.T.P. individua gli interventi di potenziamento e di nuovo impianto di tratti della rete viabilistica primaria e della restante viabilità di rilevanza provinciale, attribuendone quando del caso la verifica di fattibilità e di sostenibilità ad appositi studi, eventualmente ricompresi nei casi di maggiore complessità ed interferenza con i tessuti urbani nei PRUIS formati ai sensi dell'art. 5.3 delle presenti norme. La Provincia assume come riferimento per l'individuazione degli

interventi sulla rete stradale il programma triennale dei lavori pubblici redatto ai sensi dell'art.14 della L 109/94 e s.m.i.

8. I tracciati appositamente segnalati nelle tavole IGT relativi ai corridoi entro i quali realizzare l'infrastruttura di nuovo impianto o il potenziamento delle infrastrutture esistenti rappresentano indicazioni progettuali.

9. Sono consentite soluzioni alternative che comunque assicurino le funzioni di collegamento previste dal Piano territoriale, soltanto qualora le medesime siano concertate e concordate fra gli enti competenti.

Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva

1. Il P.T.P. promuove la realizzazione della rete di fruizione, escursionistica, (ciclabile, equitabile, sciabile ...), a supporto della fruizione ambientale e della valorizzazione dello spazio rurale cuneese.
2. I comuni, in sede di revisione degli strumenti urbanistici, provvedono a verificare e integrare la prima individuazione dei sentieri operata dal P.T.P., organizzando i Nodi di Interscambio tra rete viabilistica, stazioni ferroviarie e rete escursionistica con adeguate previsioni di attrezzature di accoglienza e spazi per la sosta.
3. Gli interventi connessi alla realizzazione di corridoi ecologici ed alla messa in sicurezza degli ambienti fluviali, dovranno consentire, anche attraverso la individuazione e l'allestimento di itinerari lungo le sponde, di integrare il sistema principale dei percorsi escursionistici in pianura e delle dorsali verdi nelle aree collinari e montane, (in riferimento principalmente al sistema sentieristico della GTA, dell'Alta Via dei Monti liguri e dei sentieri delle Langhe).
4. La Provincia, in concorso con le Comunità Montane e Collinari, i Comuni, gli Enti Gestori delle Aree Protette e le Agenzie e i Consorzi di Promozione Turistica, nonché con le espressioni dell'associazionismo naturalistico ed escursionistico, promuove la verifica e la realizzazione degli itinerari di fruizione già individuati dal P.T.P. e la individuazione di nuovi, individuando per quanto possibile anche le strutture di accoglienza (ostelli, rifugi, alberghi-rifugio, hotel-paese, punti di sosta e bivacco, punti informativi e segnaletici, aree di attività, strutture logistiche), lungo gli itinerari e i nodi di interscambio.

TITOLO IV - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI)

1. Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT le fasce di tutela fluviale A e B già definite dal PSFF e dal PAI entro le quali valgono le limitazioni stabilite dal PAI stesso. Le eventuali precisazioni topografiche definite, anche successivamente, in attuazione delle disposizioni del PAI citato saranno in ogni caso prevalenti sulla rappresentazione cartografica delle tavole della serie IGT.

2. La Provincia, d'intesa con l'Autorità di Bacino del Po e la Regione Piemonte, promuove la formazione di studi idraulici e geologici, atti a fornire puntuali indicazioni circa le limitazioni necessarie alla sicurezza dei luoghi da estendere all'intera rete idrografica provinciale a partire dai corsi d'acqua di interesse regionale di cui all'art. 20 del P.T.R., nonché ai versanti interessati da problemi di dissesto.

3. I Comuni classificati sismici, ai sensi della DGR 17.11.2003 n. 61-11017 (vedi allegato F), devono rispettare le vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie in materia di sicurezza sismica. I Comuni classificati come Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 445/1908 devono seguire le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie con particolare riguardo a quanto prescritto dalla legge 64/1974.

4.2. - Ambiti di operatività e gestione idrogeologica

1. La gerarchizzazione del reticolo idrografico è definita dalla Regione Piemonte (art. 59 e art. 60 comma 3, L.R. n. 44/2000); la Provincia può concorrervi attraverso i piani territoriali provinciali, come previsto dall'art. 60 comma 3 della medesima legge, a seguito della sigla delle Intese tra Provincia, Regione e, nella fattispecie, Autorità di Bacino del Po.
2. La Provincia in coordinamento con la Regione, individua i Bacini idrografici per i quali redigere lo studio di bacino atto a definire la pericolosità idraulica, promuovendo e sostenendo la cooperazione di Comuni, Comunità Montane e Collinari e Agenzie tecniche e soggetti privati, per la gestione ambientale del territorio e la corretta manutenzione delle opere idrauliche.
3. Per tali Bacini la Provincia forma, con il concorso degli enti interessati, programmi pluriennali di intervento e manutenzione in attuazione degli articoli, dal 13 al 17, del P.A.I.
4. I programmi di cui al precedente comma possono assumere la veste di Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale di cui all'art. 1.12 e all'art. 5.4 delle presenti norme.

Art. 4.3. - Dissesti di versante

1. La Provincia concorre, con la propria attività di ricerca, alle politiche regionali in materia di difesa del suolo, di prevenzione dei dissesti, di riduzione dei rischi e di mitigazione degli effetti.

Art. 4.4. - Banche dati

1. La Provincia si impegna, con il concorso della Regione e la collaborazione dei Comuni e delle Comunità Montane e Collinari, degli Ordini e Collegi professionali a formare ed a rendere disponibili a tutti gli utilizzatori pubblici e privati anche ai fini di cui all'art. 6.2. delle presenti norme, le seguenti banche dati:

- a) dei dissesti di versante noti e dei processi morfologici attivi o attivabili;
- b) dei dissesti e dei processi d'alveo;
- c) delle opere idrauliche, delle captazioni e canali artificiali;
- d) delle zone di esondazione e di allagamento;
- e) delle geometrie d'alveo (sezioni e profili topografici), comprese quelle relative ai ponti ed alle opere di attraversamento;
- f) delle simulazioni idrauliche già realizzate.

TITOLO V - PROGRAMMAZIONE E SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA' PER L'INNOVAZIONE TERRITORIALE

Art. 5.1 - Progettualità per l'innovazione territoriale

1. La Provincia promuove e sostiene la progettualità degli Enti Locali per l'innovazione territoriale in coerenza con le finalità ed i contenuti del P.T.P.
2. A tal fine la Provincia, ricercando la compartecipazione della Regione e di altre Istituzioni ed Enti, sostiene la progettualità degli Enti Locali meritevole di attenzione ed interesse provinciale, attraverso la formazione di bandi volti a individuare e selezionare Progetti Integrati Territoriali di interesse provinciali, coerenti con le finalità e i contenuti del P.T.P.

Art. 5.2 - I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale (P.V.A.)

1. La Provincia promuove con il concorso degli Enti locali interessati la formazione di Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione ambientale finalizzati:

- alla tutela dei valori e delle identità culturali, etnografiche, linguistiche e delle tradizioni storiche;
- alla valorizzazione del territorio rurale e alla diffusione di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente;
- alla gestione sostenibile delle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, anche attraverso la riqualificazione delle parti compromesse o degradate;
- alla conservazione degli ecosistemi naturali e degli agroecosistemi e al mantenimento della diversità biologica;
- al perseguimento di equilibrate relazioni tra bisogni sociali, attività economiche ed ambiente, anche attraverso la riscoperta della cultura materiale e delle tradizioni locali e la promozione in circuiti più vasti dei saperi e dei sapori locali.

2. I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale inoltre:

- costituiscono strumenti di attuazione, verifica e approfondimento delle azioni di programmazione definite dal P.T.R. e dal P.T.P. in coerenza con le finalità di tutela dei valori paesistici del territorio;
- assumono la valenza di strumenti dimostrativi e di sperimentazione di azioni di sviluppo del territorio in termini di sostenibilità ambientale e socio-economica;
- favoriscono il coordinamento tra i diversi settori di intervento coinvolti nelle progettazioni territoriali, al fine di migliorare l'efficacia delle politiche regionali e locali nei diversi settori di intervento;
- individuano le politiche attuative e gestionali delle azioni progettuali, attraverso opportune forme di cooperazione e accordo sociale ed istituzionale.

3. I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale conterranno:

- la identificazione delle componenti fisiche e sociali che connotano l'ambiente di riferimento;
- la esplicitazione dei valori ambientali in gioco;
- la considerazione delle culture, delle economie e dei soggetti della manutenzione;
- l'accertamento delle condizioni di specifica fragilità e rischio;
- la valutazione dei caratteri della domanda di fruizione attuale e potenziale e le ipotesi di esercizio dell'offerta dei servizi ambientali.

4. I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale costituiscono un essenziale elemento di innovazione della pianificazione dei sistemi locali; a tal fine essi potranno:

- sperimentare soluzioni innovative di problematiche paesistico-ambientali per dare risultati pratici e concreti;
- combinare l'uso di vari tipi di strumenti (tecnici, normativi, economici, informativi), per promuovere l'integrazione dell'ambiente e del paesaggio nelle politiche economiche e sociali degli enti locali;
- sviluppare ed approfondire operativamente i concetti di sostenibilità, introducendo esempi di buone pratiche nell'azione locale di governo del territorio;
- utilizzare tecniche di facilitazione e di animazione territoriale per la ricerca del consenso sociale, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che ricoprono ruoli chiave per la realizzazione delle azioni progettuali proposte.

5. I Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale potranno presentare proposte motivate in ordine alla modifica dei perimetri delle aree protette istituite, o contenere proposte di istituzione di nuove aree protette, anche di esclusivo interesse locale.

6. La Provincia promuove, con il concorso e su istanza degli Enti Locali interessati, la formazione di Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale (PVA) e dei Piani Paesistici Locali ad essi associati, su tutto il territorio rurale cuneese, a partire da quelli relativi:

- a siti di importanza comunitaria e regionale;
- alle aree soggette a vincolo D.Lgs. 42/2004;
- ai paesaggi fluviali di particolare interesse provinciale;
- alle aree di contatto con previsioni extraprovinciali di Parchi e Riserve Naturali.

7. Il P.T.P. individua, tenendo conto delle indicazioni del P.T.R., un primo campo di Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale prioritario di cui al 1° comma dell'art. 6.1 delle presenti norme.

Art. 5.3 - Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile (P.R.U.I.S.)

1. La Provincia promuove, con il concorso e su istanza degli Enti locali interessati, la formazione di progetti di riqualificazione urbana e di infrastrutturazione sostenibile finalizzati:

- all'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni del P.T. P., in forma coordinata;
- all'innovazione territoriale del sistema insediativo ed infrastrutturale cuneese;
- al coordinamento tra politiche urbanistiche, politiche fiscali e programmazione

delle opere pubbliche, anche attraverso la definizione di accordi e misure di perequazione territoriale.

2. I Progetti di riqualificazione urbana e di infrastrutturazione sostenibile interessano in particolare:

- la realizzazione di nuove connessioni infrastrutturali stradali e ferroviarie e il significativo potenziamento e rifunzionalizzazione di quelle esistenti;
- la riqualificazione urbana lungo i corridoi insediativi-infrastrutturali caratterizzati da conflitti traffico/funzione locale;
- l'allestimento di nuovi poli funzionali del sistema insediativi provinciale o la significativa riorganizzazione e potenziamento di quelli esistenti;
- il recupero e la valorizzazione di sistemi di aree dismesse e/o defunzionalizzate;
- la valorizzazione di sistemi integrati di beni culturali;
- la valorizzazione di contesti ambientali di pregio urbani e periurbani.

3. I Progetti individuano il complesso di beni immobili, di infrastrutture e di funzioni interessate dalle proprie previsioni, determinandone:

- la consistenza fisica e funzionale e gli usi in atto di infrastrutture e insediamenti interessati;
- le trasformazioni programmate e/o ipotizzabili anche secondo scenari alternativi;
- le tendenze evolutive della domanda di servizi cui le infrastrutture e gli insediamenti programmati debbono dare risposta e gli scenari di evoluzione tecnologica ed organizzativa della offerta;
- le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale degli interventi programmati;
- le condizioni di fattibilità economica e finanziaria degli stessi;
- le opportunità di valorizzazione determinate dagli interventi programmati in termini di esternalità positiva indotta e gli impatti in termini di esternalità negativa da mitigare e/o compensare;
- le modalità e le forme istituzionali e organizzative necessarie alla realizzazione delle trasformazioni programmate e alla loro successiva gestione.

4. La Provincia promuove l'inserimento dei Progetti di Riqualificazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile all'interno di progetti, programmi di rilievo regionale, nazionale e comunitario, assicurando il necessario coordinamento e supporto.

Art. 5.4. - I Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale (P.I.S.T.)

1. La Provincia individua e coordina progetti integrati finalizzati alla sicurezza e alla prevenzione del rischio con la cooperazione di enti locali e di agenzie tecniche.
2. I Progetti Integrati per la Sicurezza Territoriale hanno la finalità di:
 - a) ricercare e garantire la coerenza tra interventi di difesa idraulica e incremento della sicurezza nel bacino idrografico di competenza, anche attraverso la realizzazione di progettazioni unitarie per l'intera asta fluviale;
 - b) attivare e programmare i finanziamenti necessari alla manutenzione del territorio, nonché alla progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche e di difesa, in modo che gli interventi, ancorchè realizzati dai singoli Comuni, siano in accordo con l'esito di simulazioni idrauliche che verifichino gli effetti delle opere di progetto sull'intera asta ed il suo fondo valle in modo unitario.
 - c) coinvolgere i soggetti tecnico istituzionali e sociali;
3. I Progetti Integrati provvedono alla:
 - a) definizione delle fasce di esondabilità, derivate dal calcolo idraulico integrato dalle evidenze morfologiche e dalle informazioni storiche, calcolate per una portata con tempi di ritorno idonei e compatibili con quanto definito dal PAI, per i tratti di fondo valle, dei corsi d'acqua non ancora perimetrati dall'Autorità di bacino del Po;
 - b) individuazione delle opere idrauliche e di difesa necessarie al conseguimento di adeguati livelli di sicurezza, valutandone gli effetti con opportune simulazioni estese all'intera asta fluviale;
 - c) censimento e rilevamento dell'efficienza delle opere idrauliche esistenti lungo le aste principali e gli affluenti laterali con criteri conformi con il Catasto delle Opere di Difesa della Regione Piemonte. I dati saranno trasmessi alla Regione Piemonte, che provvederà ad implementare il Sistema Informativo Catasto Opere di Difesa – SICOD. La Provincia potrà altresì accedere ed utilizzare i dati già disponibili;
 - d) riconoscimento dei bacini idrografici tributari caratterizzati da elevata pericolosità e predisposizione del relativo progetto di mitigazione del rischio;
 - e) promozione di programmi di manutenzione territoriale con i soggetti pubblici e privati.
4. Tali progetti, quando approvati con l'intesa di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31/03/1998 n° 112, possono avere contenuto ed efficacia di integrazione, precisazione e variante del P.A.I. ai sensi dell'art. 1, 11° comma, delle Norme di Attuazione del P.A.I.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie

1. Il P.T.P. individua, facendo particolare riferimento alla Matrice Ambientale di cui all'art. 1.7, oltrechè alle politiche illustrate nelle tavole di Piano della serie CTP, un primo elenco di Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:

- PVA del gruppo del Monviso e della Valle Varaita;
- PVA delle altre Alpi Occitane;
- PVA della bassa Valle Stura;
- PVA dell'Alto Gesso;
- PVA del gruppo del Marguareis e del gruppo del Galero;
- PVA del Belbo;
- PVA delle Langhe Albesi;
- PVA del territorio delle rocche del Roero;
- PVA dell'ambiente fluviale della Stura e del Gesso dall'ambiente periurbano della città di Cuneo a quello della conurbazione Alba-Bra;
- PVA della ferrovia e dei castelli del Tanaro;
- PVA dell'Alta Langa.

2. Il P.T.P. individua, facendo riferimento particolare alle politiche illustrate nelle tavole di piano della serie IGT, un primo elenco di Progetti di Riqualficazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:

- PRUIS dell'area metropolitana di Cuneo avente valore di Piano Urbano della Mobilità;
- PRUIS dell'area metropolitana di Alba-Bra avente valore di Piano Urbano della Mobilità;
- PRUIS della direttrice nord: Moretta, Racconigi, Sommariva Bosco;
- PRUIS del corridoio insediativo di Bra-Sommariva Bosco;
- PRUIS del corridoio insediativo Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto;
- PRUIS del corridoio insediativo della Alta Val Tanaro (da Mondovì ad Ormea) e delle connessioni liguri;
- PRUIS della armatura logistica e terziaria delle città regionali;
- PRUIS del potenziamento e della integrazione logistica di Savigliano, Fossano, Genola, Levaldigi;
- PRUIS dei centri storici di Mondovì e delle loro connessioni verticali;
- PRUIS del centro storico di Saluzzo;
- PRUIS del Centro storico di Alba;
- PRUIS del Centro Storico di Savigliano;
- PRUIS delle Terme cuneesi.

3. Il P.T.P. individua, avendo riguardo in specie i Piani di Settore previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, quelli la cui attivazione contribuisce particolarmente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Piani di settore prioritari riguardano:

- Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE) redatto ai sensi del nuovo codice della strada;
- Piano della Sicurezza Ambientale;
- Piano Energetico Provinciale;
- Piano Provinciale dei Rifiuti;
- Piano Telematico Provinciale;
- Piano delle Attività Estrattive.

4. Il P.T.P. individua le ricerche tematiche e di settore la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; le ricerche prioritarie sono:

- Studi per la realizzazione della Carta della Natura e della Rete Ecologica Provinciale, con particolare riferimento ai SIC e alla precisazione delle relative perimetrazioni;
- Studi per lo sviluppo dell'Archivio dell'Insediamento Storico e sua implementazione e per la ulteriore specificazione delle Aree storico - culturali;
- Studi per la realizzazione di un Repertorio delle Aree Industriali;
- Studi sulla idrogeologia della pianura cuneese e sulla sicurezza idraulica dei bacini montani, con particolare riferimento alla individuazione delle fasce di ricarica degli acquiferi;
- Aggiornamento degli studi per il monitoraggio della cooperazione istituzionale;
- Catasto sentieri e inventario del sistema di accoglienza rurale;
- Carta del rischio archeologico.

5. La Provincia individua in sede di Bilancio annuale le risorse da destinare alla predisposizione dei Progetti, Piani e Ricerche di prioritario interesse per il P.T.P. nonché quelle destinate al cofinanziamento della attuazione degli stessi.

6. Le delimitazioni delle aree di intervento di cui al primo ed al secondo comma, vanno intese come aree di massimo interesse per la redazione dei Progetti, potendo essere comunque ampliate dai protagonisti locali sino a comprendere l'intero territorio comunale se non già totalmente interessato. Le stesse aree, anche per iniziativa dei soggetti locali interessati potranno inoltre essere suddivise in sub-ambiti soggetti ad autonoma attuazione.

7. La Provincia all'occorrenza, anche sulla base di proposte provenienti da Enti locali ed Associazioni, aggiornerà, nel rispetto delle finalità del documento programmatico, gli elenchi dei progetti e dei piani di cui al presente articolo, senza che ciò costituisca variante al P.T.P.

Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano

1. La Provincia promuove, a partire dal P.T.P., il consolidamento di un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) che raccoglie, organizza e rende accessibili le informazioni relative alla struttura territoriale ed alle sue componenti, assicurandone il monitoraggio permanente e favorendo la cooperazione con enti territoriali e istituzioni di ricerca per la implementazione delle informazioni del S.I.T., a partire dal momento di formazione dei Piani Regolatori Comunali.
2. La Provincia cura inoltre, anche avvalendosi delle procedure per la gestione del P.T.P., la realizzazione e la manutenzione dell'Osservatorio Urbanistico Provinciale, come strumenti di servizio e supporto alla pianificazione urbanistica comunale e come momento di verifica e di discussione delle politiche territoriali; l'attività di animazione promossa dall'Osservatorio Urbanistico provinciale potrà articolarsi per sub-aree con particolare riferimento ai Circondari, alle Comunità Montane e Collinari e ai Sistemi Locali.
3. La Provincia, a supporto della propria attività di orientamento e programmazione, promuove, con il concorso delle Comunità Montane e Collinari e dei Comuni, il consolidamento di una Banca Progetti dei Sistemi Locali cuneesi attraverso la quale rendere visibile e migliorare l'efficienza della progettualità presente nel territorio provinciale anche in rapporto alle opportunità di finanziamento della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
4. La Provincia assicura la partecipazione ed il coinvolgimento delle rappresentanze sociali di interessi diffusi al funzionamento della Banca Progetti.
5. Anche al fine di consentire le operazioni di cui all'art. 3.4, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le varianti generali e parziali dei propri P.R.G. in formato digitale, secondo i formati informatici che potranno essere indicati in apposite direttive ed indirizzi predisposte dalla Provincia ai sensi dell'art. 1.14 delle presenti norme.

Art. 6.3 - Procedure di Consultazione

1. Preliminarmente alla adozione del Piano Territoriale Provinciale e delle sue varianti la Provincia indice apposite riunioni con i Comuni e le Comunità Montane e Collinari interessate, e, quando possibile, con le rappresentanze di interessi sociali organizzati secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. 56/77 e s.m.i.

2. Le riunioni saranno convocate e svolte secondo quanto previsto dal regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n° 112 del 28/7/97.

Art. 6.4 - Contributi alla formazione di strumenti urbanistici comunali

1. I Comuni interessati da previsioni del presente Piano Territoriale che prevedano nella redazione degli strumenti urbanistici (in forma singola o associata) la formazione di particolari studi sui SIC e i SIR, acquisiscono titolo prioritario per la erogazione di contributi alla formazione degli strumenti urbanistici da parte degli Enti preposti.

2. La Provincia favorisce, anche con il concorso di contributi finanziari di Enti terzi ai Comuni interessati, la sperimentazione di forme di coordinamento nella redazione di Piani Regolatori Generali, in particolare per i Comuni interessati da Piani Paesistici Locali, da Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale, o da Progetti di Riqualficazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile.

ALLEGATO A


CENTRI STORICI CLASSIFICATI SECONDO IL RANGO

(art. 2.13, 3° comma)

Centri Storici di rango A: Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.

Centri Storici di rango B: Benevagienna, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Canale, Caraglio, Carrù, Cavallermaggiore, Ceva, Cherasco, Dronero, Garessio, Grinzane Cavour, Ormea, Racconigi, Serralunga d'Alba.

Centri Storici di rango C: Acceglio, Bagnasco, Barge, Barolo, Bossolasco, Bra–Pollenzo, Briga Alta, Caramagna P., Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellinaldo, Castelmagno, Cavallerleone, Centallo, Chianale, Chiusa Pesio, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Crissolo–Villa, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Elva, Entracque, Envie, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Soprana-Bossea, Frabosa Sottana, Genola, Govone, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Magliano Alfieri, Manta, Marene, Margarita, Monasterolo di Savigliano, Monforte d'Alba, Montà, Moretta, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Niella Tanaro, Paesana, Pamparato, Peveragno, Piasco, Piozzo, Pradleves, Priero, Revello, Roburent, Rocca de' Baldi, Roccavione, Roddi, Saliceto, Sampeyre, S. Damiano Macra, S. Michele Mondovì, Sanfrè, S. Stefano Belbo, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Trinità, Valdieri, Venasca, Verzuolo, Vicoforte, Vicoforte-Santuario, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Vinadio.



ALLEGATO B:

COMUNI CENTRI ORDINATORI, INTEGRATIVI DI PRIMO LIVELLO ED INTEGRATIVI DI SECONDO LIVELLO DELLA RETE URBANA PROVINCIALE, COMUNI APPARTENENTI ALLE AREE DI INTEGRAZIONE PRIMARIA DELLE CITTA' REGIONALI

(art. 3.1, primo comma)

Città regionali, centri ordinatori delle rete urbana provinciale:

Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Mondovì (Breo), Saluzzo, Savigliano

Centri integrativi di primo livello della rete urbana provinciale:

Barge, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Canale, Caraglio, Carrù, Ceva, Cherasco, Cortemilia, Dogliani, Dronero, Garessio, Limone Piemonte, Moretta, Paesana, Racconigi, Revello, S. Michele Mondovì, S. Stefano Belbo, Venasca e Verzuolo.

Centri integrativi di secondo livello della rete urbana provinciale:

Acceglio, Bagnasco, Benevagienna, Bossolasco, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellinaldo, Castelmagno (Campomolino), Cavallermaggiore, Centallo, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Demonte, Diano d'Alba, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Genola, La Morra, Lagnasco, Lesegno, Manta, Marene, Monasterolo di Savigliano, Monforte d'Alba, Montà, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Niella Tanaro (Borgo), Ormea, Peveragno, Piasco, Pontechianale (Maddalena di Pontechianale), Pradleves, Priero, Roburent, Roccavione, Roddi, Sale delle Langhe, Sampeyre, S. Damiano Macra, Sanfrè, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, (Villa), Trinità, Valdieri, Vicoforte, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Vinadio.

Aree di integrazione primaria delle Città regionali

Città Regionale di Cuneo

Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, CUNEO, Margarita, Montanera, Morozzo, Peveragno, Tarantasca, Vignolo.

Città Regionale di Alba

Alba, Barbaresco, Benevello, Borgomale, Castagnito, Castiglione Falletto, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neive, Piobesi d'Alba, Roddi, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno.

Città Regionale di Bra

Bra, Cavallermaggiore, Cherasco, La Morra, Marene, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Roddi, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

Città Regionale di Fossano

Benevagienna, Centallo, Cervere, Fossano, Genola, Marene, Montanera, Salmour, Sant'Albano Stura, Savigliano, Trinità, Villafalletto, Vottignasco.

Città Regionale di Mondovì

Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Cigliè, Magliano Alpi, Margarita, Monastero di Vasco, Mondovì, Morozzo, Niella Tanaro, Pianfei, Rocca de' Baldi, S. Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Città Regionale di Saluzzo

Cardè, Castellar, Lagnasco, Manta, Moretta, Pagno, Revello, Saluzzo, Scarnafigi, Torre S. Giorgio, Verzuolo.

Città Regionale di Savigliano

Cavallermaggiore, Cervere, Fossano, Genola, Lagnasco, Manta, Marene, Monasterolo di Savigliano, Savigliano, Scarnafigi, Verzuolo, Villafalletto, Vottignasco.

ALLEGATO C:

**LA RETE URBANA PRINCIPALE, LE COMUNITA' MONTANE E COLLINARI, I
CIRCONDARI, I SISTEMI LOCALI E LE RETI TEMATICHE DELLA PROVINCIA DI
CUNEO**

(art. 3.1 N.T.A. del P.T.P.)

COMUNITA' MONTANE

Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto:

Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront.

Comunità Montana Valle Varaita

Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassinò, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.

Comunità Montana Valle Maira

Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Villar San Costanzo.

Comunità Montana Valle Grana

Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo.

Comunità Montana Valle Stura

Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio.

Comunità Montana Valli Gesso, Vermenagna, Pesio

Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante.

Comunità Montana Bisalta

Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno, Pianfei.

Comunità Montana Valli Monregalesi

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Comunità Montana Alta Val Tanaro

Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola.

Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana

Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Ciglie', Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola.

Comunità Montana Alta Langa

Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerretto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Murazzano, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Trezzo Tinella.

Comunità Montana Langa delle Valli Belbo, Valli Bormida e Uzzone

Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Monesioglio, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida.

COMUNITA' COLLINARI

Comunità Collinare del Roero

Baldissero d'Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole d'Alba, Corneliano d'Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d'Alba.

UNIONE COMUNI COLLINARI

Colline di Langa e del Barolo

Barolo, Castiglione Falletto, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Manforte d'Alba, Montelupo Albese, Novello, Rodello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Verduno.

Sei in Langa

Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso.

I CIRCONDARI

Circondario n.1 – Cuneo

Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Morozzo, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppio, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.

Circondario n.2 – Alba

Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camo, Canale, Castagnito, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, Monforte, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monte Roero, Monticello, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga, Serravalle, Sinio, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba.

Circondario n.3 – Bra

Bra, Ceresole, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, S. Vittoria d'Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Verduno.

Circondario n.4 – Fossano

Benevagienna, Cervere, Fossano, Genola, Salmour, S. Albano Stura, Trinità.

Circondario n.5 – Mondovì

Alto, Bagnasco, Bastia, Battifollo, Belvedere, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Parodo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Roccacigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte, Sale Langhe, Sale S. Giovanni, Saliceto, Scagnello, Somano, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Circondario n.6 – Saluzzo

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Bossasco, Cardè, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassinò, Gambaasca, Isasca, Lagnasco, Manta, Martiniana, Melle, Moretta, Oncino, Ostrana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Riffredo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo.

Circondario n.7 – Savigliano

Caramagna Piemonte, Casalgrasso, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro, Vottignasco.

I SISTEMI LOCALI

Sistema Locale n.1:

Barge, Bagnolo Piemonte, Carutti (Is. Amm. Barge).

Sistema Locale n.2:

Casal grosso, Faule, Frazione di Faule, Moretta, Murello, Polonghera, Torre San Giorgio, Villanova Solaro.

Sistema Locale n.3:

Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Ceresole Alba, Racconigi, Sommariva del Bosco.

Sistema Locale n.4:

Canale, Montà, Santo Stefano Roero.

Sistema Locale n.5:

Crissolo, Oncino, Ostana, Paesana.

Sistema Locale n.6:

Envie, Gambaasca, Martiniana Po, Revello, Riffredo, Sanfront.

Sistema Locale n.7:

Brondello, Cardè, Castellar, Lagnasco, Manta, Mattone (Is. Amm. Manta), Pagno, Saluzzo, Scarnafigi.

Sistema Locale n.8:

Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Ruffia, Savigliano.

Sistema Locale n.9:

Bra, Sanfrè, Cherasco, Monticello d'Alba, Pocopaglia, Santa Vittoria d'Alba, Sommariva Perno.

Sistema Locale n.10:

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barolo, Barbaresco, Benevello, Borgomale, Bosia, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Cerretto Langhe, Cissone, Corneliano d'Alba, Cravanzana, Diano d'Alba, Feisoglio, Grinzane Cavour, Govone, Guarene, La Morra, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monte Roero, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

Sistema Locale n.11:

Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo.

Sistema Locale n.12:

Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassinò, Isasca, Melle, Pontechianale, Sampeyre, Valmala, Venasca.

Sistema Locale n.13:

Costigliole Saluzzo, Piasco, Rossana, Verzuolo, Villafalletto, Vottignasco.

Sistema Locale n.14:

Cervere, Fossano, Genola, Salmour, Sant'Albano Stura, Trinità.

Sistema Locale n.15:

Bastia Mondovì, Bene Vagienna, Carrù, Cigliè, Clavesana, Lequio Tanaro, Magliano Alpi, Narzole, Piozzo, Rocca Cigliè.

Sistema Locale n.16:

Belvedere Langhe, Bonvicino, Bossolasco, Dogliani, Farigliano, Marsaglia, Monchiero, Murazzano, Niella Belbo, Novello, San Benedetto Belbo, Somano.

Sistema Locale n.17:

Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Torre Bormida.

Sistema Locale n.18:

Acceglio, Aisone, Argentera, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelletto Stura, Castelmagno, Celle di Macra, Centallo, Cervasca, Chiusa di Pesio, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entraque, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Margarita, Marmora, Moiola, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Peveragno, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Roaschia, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Robilante, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppio, Tarantasca, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio, Vernante.

Sistema Locale n.19:

Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monastero di Vasco, Mondovì, Morozzo, Pianfei, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Seirasso-Brignola-Raschera (Is. Amm. Magliano Alpi), Vicoforte, Villanova Mondovì.

Sistema Locale n.20:

Lesegno, Lisio, Monasterolo Casotto, Mombasiglio, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, San Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Viola.

Sistema Locale n.21:

Battifollo, Camerana, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Gottasecca, Gorzegno, Igliano, Mombarcaro, Monesiglio, Montezemolo, Paroldo, Priero, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Torresina.

Sistema Locale n.22:

Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Monte Carsene (Is. Amm. Briga Alta), Nucetto, Ormea, Perlo, Priola.

LE RETI TEMATICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

GAL (Gruppi di Azione Locale dell'Iniziativa Comunitaria Leader) Mongioie

Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paroldo, Pamparato, Perlo, Pianfei, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.

Valli del Viso

Bagnolo Piemonte, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Frassino, Gambaasca, Isasca, Martiniana Po, Melle, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Sampeyre, Sanfront, Valmala, Venasca.

Alta Langa


Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerretto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

Valli Gesso, Vermenagna, Pesio

Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Valdieri, Vernante.

Terre d'OC (Tradizione delle Terre Occitane)

Acceglio, Aisone, Argentera, Bernezzo, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle di Macra, Demonte, Dronero, Elva, Gaiola, Macra, Marmora, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pietraporzio, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roccabruna, Roccasparvera, Sambuco, San Damiano Macra, Stroppa, Valgrana, Valloriate, Villar San Costanzo, Vinadio.





ALLEGATO D
POLI FUNZIONALI (P.T.P. Art. 3.8, 1° comma)

A - CENTRI FIERISTICI ESPOSITIVI

Cuneo - Ingrosso Alimentare Ronchi	A1
Fossano - Città antiquaria	A2

B – CENTRI COMMERCIALI E IPERMERCATI

Alba - Centro Commerciale Fiorfiore	B1
Borgo S. Dalmazzo - Borgo mercato srl	B3
Bra - Centro Commerciale Coop	B2
Busca - Famila	B10
Castagnito - Ipermercato Atlanta Market	B4
Cervasca - Italfresco Due srl	B5
Cuneo - Ipercoop Ipermercato	B6
Cuneo - Auchan	B9
Cuneo - Dimar	B8
Genola - Ipermercato Bennet	B7
Mondovì - Polo Commerciale “Mondovicino”	B11
Mondovì – Polo Commerciale	B12

C - AREE PER LA LOGISTICA (centri intermodali, attrezzature per autotrasporti)

Cuneo - Movicentro	C1
--------------------	----

D – AEREOPORTI, STAZIONI FERROVIARIE PRINCIPALI

Alba - Stazione Ferroviaria - Scalo merci	D1
Bra - Stazione Ferroviaria	D2
Cavallermaggiore - Stazione Ferroviaria	D8
Ceva - Stazione Ferroviaria	D9
Savigliano-Levaldigi Aeroporto	D7
Cuneo - Stazione Ferroviaria - Scalo merci	D3
Fossano - Stazione Ferroviaria - Scalo merci	D4
Mondovì - Stazione Ferroviaria - Scalo merci	D5
Saluzzo - Stazione Ferroviaria	D6
Savigliano - Stazione Ferroviaria - Scalo merci disabilitato	D10

E - POLI TECNOLOGICI, UNIVERSITARI, DI RICERCA

Peveragno - Corso di laurea tecnologie agroal.	E1
Fossano (fraz. di Cussanio) - Corso di laurea in produzioni	E2

G - STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RELIGIOSE, SPORTIVE, SPETTACOLI

Acceglio Prazzo - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G36
Aisone - Piste da sci di fondo omologate (nazionale)	G37
Alba - Palazzo Mostre e Congressi	G34
Alba - Complesso Sportivo località San Cassiano	G33
Bene Vagienna - Area archeologica di Bene Vagienna	G14

Borgo S.Dalmazzo - Cinelandia	G4
Bra - Tenuta Reale di Pollenzo	G13
Busca - Castello del Raccolo	G48
Busca - Pista "Kart Planet"	G46
Casteldelfino - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G38
Castelmagno - Santuario di S.Magno	G17
Cherasco - Golf Club Cherasco	G12
Chiusa di Pesio - Certosa di Pesio	G23
Chiusa di Pesio - Piste da sci di fondo omologate (nazionale)	G39
Cuneo - Centro Incontri Provincia	G1
Boves (Mellana) – Campo da golf	G11
Cuneo - Palazzo dello sport	G2
Cuneo - Stadio comunale f.lli Paschero	G3
Cuneo - Cittadella dello Sport	G32
Cuneo - Campo da Golf	G47
Demonte (Festiona) - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G40
Entraque - Piste da sci di Fondo omologate (internazionale)	G41
Faule - Area ex Distilleria per manifestazioni varie	G31
Frabosa Sottana - Stazione invernale di Artesina	G25
Frabosa Sottana - Stazione Invernale di Pratonevoso	G26
Garessio - Certosa di Casotto	G27
Garessio - Stazione Invernale di Garessio 2000	G28
Garessio - Terme di Garessio	G29
Grinzane Cavour - Castello di Grinzane	G5
Limone P. - Stazione Invernale di Limonetto	G21
Limone P. - Stazione Invernale di Limone P.	G22
Manta - Castello della Manta	G6
Mondovì - "Complesso sportivo del Beila"	G49
Racconigi - Castello e parco	G7
Revello - Abbazia di Staffarda	G10
Roccaforte Mondovì - Terme di Lurisia	G24
Roccaforte Mondovì - Piste da sci di fondo omologate (nazionale)	G42
Sampeyre - Stazione Invernale di Sampeyre	G16
Serralunga d'Alba - Castello di Serralunga	G8
Valdieri (Desertetto) - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G43
Valdieri - Terme di Valdieri	G20
Valmala - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G44
Venasca - Golf Club di Venasca	G15
Vicoforte - Santuario di Vicoforte	G9
Vinadio - Terme di Vinadio	G18
Vinadio - Forte di Vinadio	G19
Vinadio (Bagni) - Piste da sci di fondo omologate (gare in alternato)	G45
Viola - Stazione Invernale di S.Greè	G30

H - SCUOLE SUPERIORI, OSPEDALI PARCHI URBANI E TERRITORIALI

Alba - ASL 18 Ospedale Civico S. Lazzaro	H1
Alba - Complesso Scolastico - Scuola Enologica	H12
Alba - Complesso Scolastico Istruzione Secondaria Superiore	H13
Alba - Centro di Riabilitazione Ferrero	H14

Bra - ASL 18 Ospedale S.Spirito	H2
Busca - Hospice	H10
Caraglio - ASL 15 Presidio Sanitario	H3
Ceva - ASL 16 Ospedale Nuovo	H9
Cuneo - Ospedale S. Croce	H4
Cuneo - Ospedale Villa S.Croce	H5
Cuneo - Ospedale Antonio Carle	H6
Mondovì - Struttura Ospedaliera di rilievo Comprensoriale	H16
Ormea - Scuola forestale di Ormea	H15
Saluzzo - ASL 17 Ospedale Civile	H7
Savigliano - ASL 17 ospedale SS. Annunziata	H8
Verduno - Nuovo Ospedale	H11

I - GRANDI INFRASTRUTTURE

Borgo S. Dalmazzo - Discarica RSU con impianto di compostaggio	I1-2
Bra - Depuratore comunale	I3
Caramagna P. - Depuratore comunale	I4
Cuneo - Depuratore ACDA	I5
Fossano - Depuratore comunale Alpi Acque spa	I6
Fossano - Discarica RSU	I7
Garessio - Depuratore C.M. Alta Val Tanaro	I8
Govone - Depuratore ACCIALR	I9
Lesegno - Discarica RSU	I10
Mondovì - Infrastruttura ecologica di depurazione reflui urbani	I11
S. Stefano Belbo - Depuratore CIDAR	I13
Saluzzo - Depuratore comunale	I12
Savigliano - Depuratore comunale	I14
Sommariva Perno - Discarica RSU con impianto di compostaggio	I15-16

ALLEGATO E:
GLI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI CUI AL D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
artt. 5, 6, 7 e 8 E D.M. 95/2001
(aggiornato alla situazione del 18.09.2007)

Stabilimenti soggetti a rapporto di sicurezza

PRAVISANI S.p.A.	IGLIANO
MICHELIN S.p.A.	CUNEO

Aziende soggette a notifica

ABET LAMINATI S.p.A.	BRA
ARPA INDUSTRIALE S.p.A.	BRA
BRAGAS S.r.l.	BRA
CARAGLIO GAS S.r.l.	CARAGLIO
CENTRO CALOR S.r.l.	MAGLIANO ALPI
HEXION SPECIALTY CHEMICAL S.r.l.	SANT'ALBANO STURA
ITA.FER.T SNC di Troia Italo e Ferruccio	CANALE
SANOFI AVENTIS S.p.A.	GARESSIO
SILVACHIMICA s.r.l.	SAN MICHELE MONDOVI'
SOL S.p.A.	CUNEO

ALLEGATO F
CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO CUNEESE AI SENSI
DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 20
MARZO 2003 N. 3274 E s.m.i. COME RECEPITA DALLA DGR 17.11.2003 n. 61-
11017

Comuni classificati in zona II

Bagnolo Piemonte

Comuni classificati in zona III

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Barge, Bellino, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Canosio, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Casteldelfino, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Frassinò, Gaiola, Limone Piemonte, Macra, Marmora, Melle, Moiola, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Oncino, Ormea, Ostanta, Paesana, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roccabruna, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Stroppa, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo, Vinadio.

Comuni classificati in zona IV

Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Bagnasco, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Belvedere Langhe, Benevagienna, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Camo, Canale, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Casalgrasso, Castagnito, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa di Pesio, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Diano d'Alba, Dogliani, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Gambasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Iglia, Isasca, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Riffredo, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccaforte Mondovì, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Ruffia, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Bormida, Torre Mondovì, Torre San Giorgio, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Venasca, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Viola, Vottignasco.

ALLEGATO G
Gli ALBERI MONUMENTALI DEL PIEMONTE
(Fonte: Regione Piemonte 2006)

Comune	Alberatura	Localizzazione	Caratteristiche
RACCONIGI	ZELCOVA	All'interno del Parco del castello Reale	Alta 35 metri, è la più grande zercova del Piemonte; ha una circonferenza di 8,45 metri e un'età di circa 200 anni
CHIUSA PESIO	PINO STROBO	Nel giardino della Certosa	Alto 35 metri ha una circonferenza di 6 metri e un'età superiore ai 300 anni.
DEMONTE	OLMO	In località Bergemolo.	Serie di sequoie tra le più grandi d'Italia con circonferenza intorno a 6 metri e un'altezza massima di 46 metri. Furono piantate per commemorare lo Statuto Albertino.
DOGLIANI	IPPOCASTANO	A lato della piazza Belvedere	Esemplare di notevole altezza, 26 metri e circonferenza 4,40 metri; è posto su un belvedere a strapiombo sulla cittadina.
ROCCAIONE	SEQUOIA	Parco Privato	Probabilmente la più grande sequoia: 10,30 metri di circonferenza e 40 metri di altezza.
CAVALLER MAGGIORE	CIPRESSO CALVO	Nel giardino della villa dei Marchesi Bollini della Predona.	Fu piantato nel 1850 dal chimico Ascanio Sobrero; è di singolare bellezza. Altezza 25 metri, circonferenza 5,8 metri.
PIETRAPORZIO	LARICE	Vallone del Piz.	Si ritiene abbia un'età di circa 650 anni.
MONTEU ROERO	CASTAGNO	Presso la località cascina Avai.	Esemplare tra i più grandi e maestosi segnalati in Italia.
MELLE	CASTAGNO	Borgata Pratolungo, in Val Varaita.	Esemplare tra i più grandi e maestosi segnalati in Italia.
ENTRACQUE	FAGGIO (n. 2)	A San Giacomo, nei pressi della reale Casa di caccia	Esemplari di grandiosa maestosità e singolare bellezza
SAVIGLIANO	PLATANO (2)	Sulla piazza Nizza, su un'aiuola erbosa centrale.	Il significato storico di un viale celebrativo sorto tra il '700 e l'800.

ALLEGATO H
I SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA, LE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE,
I SITI DI IMPORTANZA REGIONALE

COMUNE	CODICE SIC	NOME SIC
Acceglio	IT1160018	Sorgenti del T.te Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale
Aisone	IT1160056	Alpi Marittime
Argentera	IT1160024	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac
Bagnasco	IT1160020	Bosco di Bagnasco
Baldissero d'A.	IT1160012	Boschi e rocche del Roero.
Briga Alta	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Camerana	IT1160007	Sorgenti del Belbo
Caramagna P.	IT1160010	Bosco del Merlino
Casalgrasso	IT1110016	Confluenza Po - Maira
Casalgrasso	IT1160013	Confluenza Po -Varaita
Casteldelfno	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Ceresole d'Alba	IT1110051	Peschiere e Laghi di Pralormo
Chiusa di Pesio	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Crissolo	IT1160037	Grotta di Rio Martino
Crissolo	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Demonte	IT1160036	Stura di Demonte
Entracque	IT1160056	Alpi Marittime
Faule	IT1110015	Confluenza Po - Pellice
Faule	IT1160013	Confluenza Po - Varaita
Frabosa Soprana	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea
Gaiola	IT1160036	Stura di Demonte
Garessio	IT1160035	M. Antoroto
Limone P.	IT1160056	Alpi Marittime
Macra	IT1160040	Stazioni di Euphorbia valloniana Belli
Magliano Alpi	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Moiola	IT1160036	Stura di Demonte
Mondovì	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
Montaldo di M.	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea
Monterosso G.	IT1160016	Stazione di muschi calcarizzanti - Comba Seviana e Comba Barmarossa
Montezemolo	IT1160007	Sorgenti del Belbo
Monticello d'A.	IT1160029	Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba
Morozzo	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
Oncino	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Ormea	IT1160035	M. Antoroto
Ormea	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Pamparato	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea
Pietraporzio	IT1160021	Gruppo del Tenibres
Pocapaglia	IT1160012	Boschi e rocche del Roero.
Polonghera	IT1160013	Confluenza Po - Varaita
Pontechianale	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Pradives	IT1160016	Stazione di muschi calcarizzanti - Comba Seviana e Comba Barmarossa

Pradleves	IT1160017	Stazione di Linum narbonense
Racconigi	IT1160011	Parco di Racconigi e boschi lungo il T.te Maira
Revello	IT1160009	Confluenza Po-Bronda
Roaschia	IT1160056	Alpi Marittime
Roburent	IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea
Rocca dè Baldi	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
Roccaforte M.	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Roccasparvera	IT1160036	Stura di Demonte
Saliceto	IT1160007	Sorgenti del Belbo
Saluzzo	IT1160009	Confluenza Po-Bronda
Sambuco	IT1160021	Gruppo del Tenibres
Sampeyre	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Santa Vittoria d'A	IT1160029	Colonie di chiroterri di S. Vittoria e Monticello d'Alba
Sommariva Per.	IT1160012	Boschi e rocche del Roero.
Stroppo	IT1160040	Stazioni di Euphorbia valliniana Belli
Valdieri	IT1160056	Alpi Marittime
Vernante	IT1160056	Alpi Marittime
Vinadio	IT1160021	Gruppo del Tenibres
Vinadio	IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda

COMUNE	CODICE Z.P.S.	NOME Z.P.S.
Acceglio	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Aisone	IT1160056	Alpi Marittime
Aisone	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Alto	IT1160061	Alto Caprauna
Argentera	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Bene Vagienna	IT1160060	Altopiano di Bainale
Briga Alta	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Canosio	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Caprauna	IT1160061	Alto Caprauna
Carrù	IT1160060	Altopiano di Bainale
Casteldelfino	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Chiusa di Pesio	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Crissolo	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Demonte	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Demonte	IT1160036	Stura di Demonte
Entracque	IT1160056	Alpi Marittime
Fossano	IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
Gaiola	IT1160036	Stura di Demonte
Govone	IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
Limone P.	IT1160056	Alpi Marittime
Magliano Alf.	IT1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
Magliano Alpi	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Magliano Alpi	IT1160060	Altopiano di Bainale
Marmora	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Moiola	IT1160036	Stura di Demonte
Mondovì	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo

Morozzo	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
Neive	T1160054	Fiume Tanaro e Stagni di Neive
Oncino	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Ormea	T1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Pietraporzio	T1160062	Alte Valli Stura e Maira
Pontechianale	IT1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Roaschia	IT1160056	Alpi Marittime
Rocca dè Baldi	IT1160003	Oasi di Crava Morozzo
Roccaforte M.	IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro
Roccasparvera	IT1160036	Stura di Demonte
Sambuco	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira
Sampeyre	T1160058	Gruppo del Monviso e Bosco dell'Alevè
Sant'Albano S.	IT1160059	Zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura
Trinità	IT1160060	Altopiano di Bainale
Valdieri	IT1160056	Alpi Marittime
Vernante	IT1160056	Alpi Marittime
Vinadio	IT1160062	Alte Valli Stura e Maira

COMUNE	CODICE	NOME SIR
	SIR	
Alba	IT1160055	Stagni di Mogliasso
Barbaresco	IT1160055	Stagni di Mogliasso
Bellino	T1160046	Vallone di Elva (V. Maira)
Camerana	T1160048	Bosco a Liliun martagon
Casteldelfino	IT1160046	Vallone di Elva (V. Maira)
Castelletto Uzzone	IT1160049	Bric dei Faggi
Castino	IT1160052	San Bovo di Castino
Cavallermaggiore	IT1160047	Fontanili di Cavallermaggiore
Cossano Belbo	T1160053	Stazione a Centaurea alpina
Elva	IT1160046	Vallone di Elva (V. Maira)
Gottasecca	IT1160049	Bric dei Faggi
Guarene	IT1160055	Stagni di Mogliasso
Montelupo Albese	IT1160051	Serra dei pini con orchidee
Neive	IT1160054	Stagni di Neive *
Oncino	IT1160044	Gole del Lenta (Oncino)
Ormea	IT1160043	Grotta dell'Orso (Ormea)
Prazzo	IT1160045	Genisté di Prazzo (Vai Maira)
Prazzo	IT1160046	-Vallone di Elva (V. Maira)
Prunetto	IT1160049	Bric dei Faggi
Revello	IT1160041	Boschi e colonia di Chiroterri di Staffarda
San Benedetto B.	IT1160050	Il torrente Belbo e il lago delle Verne
Sanfront	IT1160042	Torbiere del Monte Bracco
Savigliano	IT1160047	Fontanili di Cavallermaggiore
Sinio	IT1160051	Serra dei pini con orchidee
Stroppa	IT1160046	Vallone di Elva (V. Maira)
Trezzo Tinella	IT1160052	San Bovo di Castino

* Accorpato all'omonima ZPS